

CCXII.

2ª TORNATA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *I deputati Marolda-Petilli e Maurigi dichiarano quali sarebbero stati i loro voti se fossero ieri stati presenti — Il presidente legge un telegramma del deputato Trincherà il quale dichiara esso pure quale sarebbe stato il suo voto. — Il deputato Serena chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al n° 2646. — Sull'ordine del giorno parlano il deputato Finzi, il ministro dell'interno, il ministro della guerra ed il deputato Cavalletto. — Il deputato Pasquali presenta la relazione sul disegno di legge pel nuovo Codice di commercio. — Il deputato Napodano svolge una sua domanda d'interrogazione riguardante le economie nei corpi dell'esercito — Risposta del ministro della guerra — Il deputato Napodano prende atto delle dichiarazioni del ministro. — Seguitasi la discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica — Il deputato Morana svolge alcuni suoi emendamenti — Osservazioni del ministro dell'interno — Replica del deputato Morana — I deputati Fazio E. e Pierantoni svolgono emendamenti all'articolo 85 — Il deputato Crispi ritira i suoi emendamenti — Il deputato Leardi propone un articolo aggiuntivo — Il deputato Pianciani svolge un ordine del giorno — Per fatto personale parlano i deputati Leardi e Di San Donato — Il deputato Salaris combatte l'ordine del giorno del deputato Pianciani — Il deputato Fortunato domanda al ministro dell'interno alcune spiegazioni riguardo alle parole da esso ministro pronunciate nel discorso del 5 maggio — Risposta del ministro dell'interno — Si approva l'ordine del giorno del deputato Pianciani — Osservazioni sullo stesso argomento dei deputati Pierantoni, Chiaves, Ferrari L., Trompeo, Varè, Crispi, e del ministro di grazia e giustizia — Il deputato Bortolucci svolge un suo emendamento all'articolo 89 — Osservazioni in proposito dei deputati Parpaglia, Cavalletto, De Vitt, Cancellieri, Alli-Maccarani, Nanni e Villa, della Commissione.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri.

MAROLDA-PETILLI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAROLDA-PETILLI. Affetto da cronaca malattia, come è noto ai miei amici, doveti ieri allontanarmi dall'Aula. Dichiaro pertanto che se fossi stato presente, avrei votato pel sì sull'ordine del giorno puro e semplice e pel no sulla proposta sospensiva dell'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi sul processo verbale.

MAURIGI. Quantunque sia una dichiarazione quasi superflua, avendo preso parte alla prima votazione

nominale, ed essendo del resto note le mie opinioni alla Camera, pure dichiaro che se fossi stato presente alla seconda chiama, avrei votato contro la proposta dell'onorevole Ercole.

FINZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FINZI. Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Parlerà più tardi. Ora si tratta dell'approvazione del processo verbale.

L'onorevole Trincherà telegrafa che, se si fosse trovato presente, avrebbe ieri votato contro la proposta sospensiva dell'onorevole Ercole.

Tenendo conto di queste dichiarazioni degli onorevoli Marolda-Petilli, Maurigi e Trincherà, s'intenderà approvato il processo verbale.

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli Romanin-Iacur di giorni otto, Gorla di giorni venti, Ferrati di venti, Antonibon di otto, Secondi di giorni quindici. Per motivi di salute, l'onorevole Pericoli di giorni trenta.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni.

CAPPONI, segretario, legge:

2646. Alcuni cittadini di Putignano, provincia di Bari, si rivolgono alla Camera per ottenere chiarimenti intorno all'interpretazione dell'articolo 51 della legge 19 luglio 1880, concernente la tassa sulle macchie per tordi.

2647. Il presidente della Camera di commercio di Terra di Lavoro e Benevento, trasmette, in nome di quel consesso, alcune osservazioni, dirette ad ottenere che nella revisione del trattato di commercio colla Francia, vengano adottati provvedimenti per garantire le industrie nostrane della ceramica e dell'arte vetraria.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Serena ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SERENA. Colla petizione segnata al numero 2646 molti cittadini di Putignano, provincia di Bari, si rivolgono alla Camera per ottenere una più giusta interpretazione dell'articolo 51 della legge 19 luglio 1880, concernente la tassa sulle macchie per tordi.

Io prego la Camera di volerla dichiarare d'urgenza; e la prego altresì di voler trasmettere questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sulla caccia.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

PROPOSTA DEL DEPUTATO FINZI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

FINZI. La Camera è in sul punto di recare finalmente a termine, nelle sedute del mattino la discus-

sione del disegno di legge sulla deviazione delle acque. A questa discussione dovrebbe succedere immediatamente quella sul disegno di legge concernente la posizione di servizio sussidiario degli ufficiali dell'esercito. Ora essendo presente l'onorevole ministro della guerra, credo opportuno di fare una proposta relativamente a questo disegno di legge, ed è che, a mio avviso, esso dovrebbe essere postposto a molti altri che presentano una maggiore urgenza.

Non dobbiamo farci illusioni, signori. C'incalza l'ora del tempo e la poca amena stagione. Inoltre non è da fare affidamento che un disegno di legge, il quale dovrà urtare contro diritti acquisiti, contro principi già ammessi nella nostra legislazione, abbia a passare così agevolmente: è a prevedersi quindi che quel disegno di legge importerà una lunga discussione, specialmente per considerazioni che derivano dalle circostanze del momento. Molti potranno chiedere se mette conto in questo momento perturbare gli ordinamenti esistenti, per soddisfare ad esigenze che forse verranno in seguito dimostrate soverchie. In fine credo che la Camera debba soprattutto occuparsi della discussione dei bilanci, perchè questa discussione vuol essere esaurita prima che la Camera sospenda le sue sedute.

Da ciò mi pare risulti evidente la convenienza di posporre la discussione della proposta di legge sulla posizione di servizio sussidiario, ad altre di maggiore urgenza.

Se troverò opposizione, proporrò io stesso argomenti migliori. Ma intanto chiedo al ministro della guerra se egli trova conveniente, come io propongo, che questa posposizione sia accolta; e, in questo caso, domanderei alla Camera di accettare la proposta mia, che spero non incontrerà dissenso da parte del ministro della guerra. Bene inteso che, nel fare questa proposta, io non intendo di posporre parimenti la terza legge che è inscritta all'ordine del giorno, che è quella delle modificazioni agli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito; perchè questa può essere un complemento, non una vera alterazione dell'ordinamento medesimo; e come tale, io spero che il disegno di legge potrà essere discusso e votato molto agevolmente. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della guerra, accetta la proposta dell'onorevole Finzi?

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Questa legge è stata richiesta molte volte e da molto tempo: permetta

la Camera che io le ricordi le discussioni e le vive istanze che a proposito di questa legge furono fatte ripetutamente. Ora, presentata la legge, fu dichiarata di urgenza per deliberazione della Camera e fu posta all'ordine del giorno delle sedute del mattino subito dopo la legge sulla derivazione delle acque pubbliche. Perchè si vorrebbe mutare questa deliberazione? io prego la Camera di non mutarla. Abbiamo molti lavori dinnanzi a noi: la legge elettorale incominciata e che non potrà finire se non con una discussione ancora ragguardevolissima sui due titoli definitivi e sul titolo delle disposizioni transitorie; poi bisognerà ritornare sul titolo la cui discussione abbiamo sospesa; e infine bisognerà pur discutere in legge separata la grave questione dello scrutinio di lista. (*Si ride — Commenti*)

Pertanto io non so come ora si voglia posporre una legge di questa natura che è stata dichiarata urgente, a leggi delle quali non sappiamo determinare sino a qual punto sarà per giungere la discussione.

Egli è evidente che noi abbiamo bisogno di far presto, di fare forza di remi e di vele per arrivare a discutere tutto quello che è necessario che discutiamo prima che la Camera prenda le sue vacanze. I bilanci, naturalmente, hanno un posto d'onore; ma io debbo credere che per la maggior parte dei bilanci definitivi le discussioni non saranno troppo lunghe. La legge di cui parliamo fu giudicata replicatamente come una necessità assoluta per il buon andamento dei servizi militari; e però io prego la Camera, e la prego vivamente, di volerla mantenere al posto dell'ordine del giorno, che le ha assegnato con precedente deliberazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

FERRERO, ministro della guerra. Per conto mio mi oppongo recisamente alla proposta dell'onorevole Finzi. Le condizioni attuali dei quadri sono tali da richiedere pronti provvedimenti: ed io debbo dichiarare, a tutela della mia responsabilità, che se lo stato attuale di cose dovesse prorogarsi, l'esercito all'occorrenza non sarebbe in grado di funzionare regolarmente. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, mantiene la sua proposta?

FINZI. Io mi tengo per ammazzato prima che si intraprenda la guerra (*Si ride*); ma avrei creduto fermamente che il nostro esercito potesse affrontare senz'altro tutte le evenienze che si potessero verificare, senz'aspettare una trasformazione, che non sappiamo ancora quale riuscirà.

Quanto all'onorevole ministro dell'interno io mi

ricordo d'aver udito dalla sua bocca, che troppa è la materia che dobbiamo discutere, perchè possiamo aspettarci tanta pazienza dalla rappresentanza nazionale da ritenere con fondamento che essa voglia concorrere ad esaurirla.

Ora si dica quel che si voglia, si mutino i conetti, si mutino i propositi ed i divisamenti, è innegabile che la legge da me ricordata non ha un carattere di speciale urgenza, mentre tutte le leggi che sono innanzi al Parlamento possono qual più qual meno essere considerate come urgenti. E poi basta che si levi un deputato a chiedere l'urgenza perchè questa sia subito concessa: quindi non è questo un argomento da mettere innanzi: è una finzione del momento. Ad ogni modo, ripeto, io sono ammazzato e mi lascio seppellire. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Prego di far silenzio.

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Siccome io ho chiesta l'urgenza della legge ricordata dall'onorevole Finzi, così mi credo in dovere di sdebitarmi dell'accusa, che sarebbe stata fatta implicitamente alla mia proposta. S'è detto da molto tempo qui e ripetutamente, e mi risulta anche da informazioni di qualche generale, mio amico rispettabilissimo e assai competente, che bisogna provvedere ai quadri dell'esercito; che se l'esercito dovesse entrare in campagna. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Occupiamoci della pace.

CAVALLETTO. L'esercito dev'essere sempre pronto alla difesa del paese. Non ci sarà ora questo bisogno; ma l'esercito dev'essere sempre pronto alla difesa del paese in ogni eventualità.

FINZI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, l'ordine del giorno rimane invariato come fu già deliberato dalla Camera.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pasquali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PASQUALI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per un nuovo Codice di commercio. (*V. Stampato n° 104-A.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pasquali della presentazione di questa relazione intorno al nuovo Codice di commercio, relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO
NAPODANO SOPRA UNA RECENTE CIRCOLARE DEL MINI-
STRO DELLA GUERRA.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, rileggo la domanda d'interrogazione a lui rivolta dall'onorevole Napodano. Essa è la seguente:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro della guerra sopra ad una recente circolare, inserita nel n° 19 del *Giornale Militare*, circa le economie nell'amministrazione interna dei corpi. »

Do facoltà, come fu stabilito ieri, all'onorevole Napodano di svolgere la sua interrogazione.

DI SAN DONATO. È urgente questa interrogazione?

PRESIDENTE. Ieri è stato stabilito che si sarebbe svolta oggi.

NAPODANO. Io credo che nessuno si farà meraviglia se uno, che certo non ha competenza nelle cose militari, sia venuto nella determinazione di muovere osservazioni e rimostranze all'onorevole ministro della guerra sopra un tema che si collega all'interna amministrazione dei nostri corpi.

Io credo però che taluni argomenti, anche in materia militare, possano considerarsi di competenza comune; e, d'altra parte, ritengo che certe speciali questioni militari possono con maggior libertà, con maggior indipendenza, essere trattate e discusse da coloro, che senza preconcetti e senza legami, vivono fuori dei rapporti ai quali quel tema si riferisce.

Di questo genere è appunto la questione che io tratterò colla maggior brevità e sulla quale mi determinai a presentare una interrogazione, dopo la penosa impressione che ebbi dalla lettura di una circolare testè pubblicata dal ministro della guerra. In essa il ministro, rilevando le condizioni poco liete delle interne amministrazioni dei corpi militari, ebbe a disporre che fossero fatte le maggiori economie sopra il vestiario, sopra l'illuminazione, la rasatura delle barbe, e principalmente sopra le razioni e il vitto del soldato.

Da principio mi venne in mente una considerazione, che chiamerei quasi umoristica, e dissi a me stesso: probabilmente il ministro della guerra, a questi chiari di luna, si sarà ispirato ad una savia politica estera, ed avrà voluto dare ad una potenza vicina più sicuro pegno di mantenere intatte le buone relazioni diplomatiche con l'indebolire le forze degli stomaci dei nostri soldati. Ma l'argomento era troppo grave perchè mi autorizzasse a fare dello spirito e volli subito cercare le ragioni di questa disposizione, che a prima giunta ravvisai inopportuna.

Quando lo spirito pubblico di tutte le parti d'Italia è così altamente eccitato per avvenimenti altamente riprovevoli e riprovati, quando unanime sorge da tutti i cuori la fede nel nostro esercito, e concorde si leva un voto di biasimo contro coloro che a tempo non providero alla sua più completa organizzazione, è quando tutti vorrebbero che le risorse della nazione concorressero tutte quante alla pronta organizzazione delle forze di terra e di mare, una disposizione ministeriale che attaccava direttamente le sussistenze dei soldati, il loro nutrimento, il loro benessere igienico e personale mi pareva una grande sintonatura e la penosa impressione che io ne provai fu del pari partecipata da quanti sono che s'interessano al benessere del nostro esercito.

Ma non solamente inopportuna è la disposizione, ma io credo anche che sia senza potere l'articolo al quale accenna quella circolare. V'è un regolamento pel quale è dato ai comandanti dei corpi, ed a tutti coloro che sono al di sopra dei comandanti dei corpi medesimi, di provvedere che il vitto dei soldati e dei caporali in una data razione di carne e di pane, non sia mai inferiore a 180 grammi di carne. Lo stesso regolamento dà facoltà ai comandanti dei corpi nei luoghi in cui il prezzo della carne è a buon mercato di potere aumentare la razione, in quanto al peso, fino a 200 grammi. Questa facoltà credo che sia provvidissima e sia razionale immensamente. Se non vi fosse, sarebbe a far voti perchè si annotasse nei regolamenti militari, poichè ognuno comprende che il trattamento e il vitto dei soldati deve essere vario a seconda dei luoghi, dei climi e del lavoro che fanno.

V'hanno dei luoghi insalubri dove una razione di vino data in tempo può allontanare un malanno. Vi hanno dei siti dove il nutrimento dei soldati è condizione essenziale del loro benessere. Ora se questa facoltà era data dal regolamento, ed ora con una circolare viene tolta, io domando all'onorevole ministro della guerra, se, indipendentemente dal tempo e dall'opportunità di quella disposizione, non crede di avere mancato ai propri doveri togliendo una facoltà ai capi di corpo, che dava loro il regolamento, e cancellandola con una semplice circolare. Ma crede poi il ministro della guerra che veramente sia abbondante il vitto dei nostri soldati? Io ho sentito deplorare che sia piuttosto scarso. Tutti quanti abitano in Roma sapranno che la carne pei nostri soldati si paga lire 1 20 il chilogrammo, e il vino da 13 a 20 centesimi il litro. Ora vi domando con quella carne e con quel vino a quel costo, possono alimentarsi i nostri soldati? Eppure su questa materia si cerca di fare delle economie!

Crede dunque il ministro della guerra, guidato

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

da questo sentimento così eccessivo di parsimonia, che confina colla lesineria, ed applicato proprio a quello che di più sacro abbiamo nello Stato, crede che questo spirito di parsimonia espresso nella circolare, si possa ben conciliare colla proposta di legge che abbiamo dinanzi, e sulla precedenza della cui discussione si è testè parlato, legge con la quale si crea un nuovo ordine di generali, pei quali si aumentano le spese, e si carica il bilancio dello Stato? Quest'aumento di spesa non è certamente compatibile collo spirito eccessivo di parsimonia che si rivela nelle parole della circolare, che ho avuto l'onore di ricordare. Crede l'onorevole ministro della guerra che, mentre dall'un canto toglie ai comandanti di corpo la facoltà di fare delle spese non superiori a lire 50, per guisa che se un reggimento si trova in marcia, ed ha fatto lunghe fatiche, il capo del corpo non possa, rientrati i soldati in quartiere, spendere 50 lire in legna per far asciugare i loro panni, od in vino per dissetarli senza la preventiva autorizzazione del Governo, crede il signor ministro che toglie ai comandanti di corpo questa facoltà benefica, salutare, razionale e necessaria, che sia poi giusto che i medesimi capi di corpo abbiano facoltà di portare i reggimenti, in tempo di pace, per molte ore al sole, dando così occasione ai fatti spiacevoli che sono occorsi in questi giorni a Roma, ove un nostro reggimento per essere stato poche ore al sole, ebbe poi a deplorare la perdita di un soldato per insolazione e parecchi altri dovettero essere condotti alle infermerie?

MINISTRO DELLA GUERRA. Non è vero.

NAPODANO. I giornali militari hanno smentito che quei soldati fossero stati mandati all'ospedale, ma sono stati mandati all'infermeria del corpo. Però infermeria vale ospedale. Io mantengo adunque la mia affermazione, che la circolare dell'onorevole ministro, inopportuna per il tempo, sia anche incostituzionale per il potere che l'ha emessa, sia improvvida ed irrazionale nelle sue conseguenze, e coi maggiori riguardi mi rivolgo all'egregio uomo che dirige questo ramo importante dell'amministrazione, perchè voglia darmi delle soddisfacenti risposte.

Pensi l'onorevole ministro della guerra come sia grave il compito che egli si è assunto, come sia sacro il deposito che la fiducia del Re e della Camera gli hanno affidato di reggere le sorti del nostro esercito in tempi che possono essere considerati anche difficili: pensi l'onorevole ministro che nei tempi che volgono, con tanta corruttela di uomini e di cose, una sola istituzione è rimasta immune, ed è l'integrità e la morale del nostro esercito; pensi a

fortificare l'una, a render salda l'altra; pensi l'onorevole ministro che può essere non lontano il tempo in cui gl'Italiani, senza essere mai provocatori, possano avere il diritto ed il dovere di difendere la propria dignità offesa. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. La circolare cui allude l'onorevole Napodano ha tratto principalmente alle spese che si fanno dai corpi colle loro masse interne; quali ad esempio quelle per il bucato, pel barbiere, pel riscaldamento, per l'illuminazione, per la cancelleria, per gli uffici, per le scuole, pei restauri, ecc., queste spese che sembrano a primo aspetto essere di poca importanza, ascendono invece a centinaia di migliaia ed a milioni di lire, e da alcuni anni crebbero al punto da assorbire i risparmi degli anni antecedenti.

Questo fatto ha già chiamato l'attenzione della Camera e provocato da parte dei ministri della guerra e delle finanze la nomina di una Commissione incaricata di investigare le cause di tali sbilanci delle masse. Intanto però è certo che se a questi poco lieti risultati contribuirono grandemente gli aumentati prezzi dei generi diversi, e della mano d'opera, vi concorse pure la maggior larghezza nelle spese.

Ad eliminare quest'ultima causa di aumenti di spesa mira appunto la circolare da me emanata, ispirata alla massima che la più sicura entrata è la parsimonia: *magnum vectigal est parsimonia*. (Bene!) Ed io credo che la Camera mi deve saper grado di informarmi a questo principio, e non vorrà eccitarmi a largheggiare in ispece, mentre si tratta di provvedere ad altri bisogni urgentissimi dell'esercito.

Vengo alla questione del rancio, che forma principalmente oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Napodano. Nulla è stato innovato colla circolare a ciò che si è praticato fino ad ora; soltanto si prescrive che da qui innanzi non si possa aumentare la razione attuale, senza riportarne l'approvazione del Ministero.

E qui debbo dare alcune spiegazioni. Il regolamento stabilisce un *minimum* di quantitativo di pane, vino, carne, riso o pasta, componenti la razione del soldato. Questo *minimum* è determinato dalla scienza in base al quantitativo di principi nutritivi, che sono ritenuti necessari per un conveniente sostentamento. Per la fanteria è stabilito, parlando della carne, che la quantità non debba essere minore di 180 grammi; per le armi speciali, composte di uomini più vigorosi, è di 220 grammi. Convengo che sarebbe desiderabile che questo *minimum* venisse

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

elevato; e questo intendo precisamente di fare. Frattanto quando le masse rancio lo permettono, il *minimum* della razione è portato a 200 grammi; così su 80 reggimenti di fanteria ve ne sono 43 nei quali la razione di carne non è inferiore a 200 grammi.

Ogni qualvolta poi il soldato si trova in condizioni speciali di clima, si aumenta la razione indipendentemente dallo stato delle masse; e così pure ogni qualvolta il soldato è chiamato a sopportare maggiori fatiche, come nelle manovre, al campo, in servizio di pubblica sicurezza, l'assegnamento eventuale che gli è corrisposto viene versato come fondo alle masse per migliorare il rancio.

Soggiungerò per ultimo che gli aumenti da me chiesti al bilancio di quest'anno, per sussidio alle masse, mirano in parte a mettermi per lo appunto in grado di portare il *minimum* della razione di carne a 200 grammi, *minimum* cui, nulla osta si possa recare aumento, quando le condizioni finanziarie lo permettano.

Devesi però notare, che questi aumenti di spesa vogliono esser contenuti in stretti limiti, perchè l'aumento di un solo centesimo per ogni soldato importa subito una maggiore spesa di 2000 lire al giorno, ossia 730,000 lire all'anno; quindi 5 centesimi d'aumento importerebbero presso che 4 milioni. Queste semplici cifre mi dispensano di dire maggiori parole, per dimostrare quanto importi che il ministro eserciti la più stretta vigilanza su questa natura di spese, nelle quali è seriamente impegnata la sua responsabilità d'amministratore. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Napodano ha facoltà di dichiarare se è o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

NAPODANO. Giacchè l'onorevole ministro della guerra ha manifestato le sue benevoli intenzioni di migliorare le condizioni del vitto ai soldati, dichiarando di avere per ciò fatta richiesta di maggiori fondi nel prossimo bilancio, io sono lieto di prenderne atto; e sebbene alla mia interrogazione avessi potuto aspettarmi risposta più soddisfacente, pure prendo atto delle dichiarazioni del ministro e mi riserbo al bilancio di tornare sulla questione.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Napodano.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

Come dichiarai ieri in fine della seduta, dopo che fu votata la proposta sospensiva dell'onorevole Ercole intorno al titolo 3°, reputerei opportuno, per dar modo alla Commissione di coordinare le disposizioni del titolo 3° con quella proposta dalla Camera approvata, di discutere intanto il titolo 4°.

Prego la Commissione di dire il suo avviso.

COPPINO, relatore. La Commissione è agli ordini della Camera, e cercherà di fare il suo meglio per procedere oltre regolarmente.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, si incomincerà la discussione del titolo 4°.

« Art. 83. Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n° 2610 (serie 2^a), e 13 maggio 1877, n° 3830 (serie 2^a). »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Sta bene.

All'articolo 83 sono stati presentati diversi emendamenti.

Uno dell'onorevole Crispi, del tenore seguente:

« Art. 83. Chiunque può essere eletto deputato, purchè sia cittadino italiano, goda i diritti civili e politici ed abbia 25 anni compiuti.

« L'impiegato, eletto deputato, appena accetti il mandato legislativo, cessa d'essere impiegato e non può essere riammesso nelle pubbliche amministrazioni che sei anni dopo chiusa la Legislatura. »

Come conseguenza del sistema proposto con tale emendamento dall'onorevole Crispi, lo stesso onorevole deputato propone il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 83:

« I deputati avranno a titolo di rappresentanza lire 25 al giorno durante il tempo in cui è aperta la sessione legislativa.

« A tale scopo sarà iscritta in un capitolo del bilancio della Camera la somma relativa. »

È pure una conseguenza di quest'emendamento dell'onorevole Crispi una modificazione che egli stesso propone di introdurre all'articolo 107. Ne do lettura:

« Sono abrogate la legge elettorale del 17 dicembre 1860 e le leggi 3 luglio 1875, n° 3610 e 13 maggio 1877, n° 3830. »

È presente l'onorevole Crispi?

(*Non è presente.*)

Perde il suo turno.

Vengono ora altri emendamenti e sono quelli dell'onorevole Morana, i quali, sotto forma di emendamento all'articolo 83 e di articoli aggiuntivi, costituiscono tutto un sistema. Ne do lettura:

« Art. 83. Chiunque può essere eletto deputato,

purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Articoli aggiunti. « Art. ... Il funzionario o impiegato eletto dovrà dichiarare entro 10 giorni dalla sua elezione se accetta oppure no il mandato.

« Quando assuma le funzioni di deputato resta di pieno diritto sciolto dagli obblighi del proprio ufficio ed ha diritto di liquidare la pensione, in quanto possa competergli fino a quel giorno.

« Art... Ogni deputato, durante l'esercizio del mandato, riceverà un'indennità di lire 25 per ogni giornata di presenza alla Camera, e godrà del trasporto gratuito su tutte le reti ferroviarie dello Stato.

« L'indennità spettante ai ministri sarà di lire 25,000, e quella dei segretari generali di lire 12,000 annuali.

« Art... Qualunque deputato potrà essere assunto ad un ufficio pubblico retribuito sul bilancio dello Stato.

« L'accettazione dell'ufficio fa cessare di diritto la qualità di deputato ed il nuovo funzionario non potrà essere rieletto durante la Legislatura in corso.

« Art... Sono abrogate le disposizioni della legge 3 luglio 1875, n° 2610 (serie 2ª), e sono mantenute in vigore quelle della legge 13 maggio 1877, n° 3830 (serie 2ª), che non vengono eliminate, modificate o corrette con la presente legge. »

Finalmente un altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Morana, il quale però potrebbe piuttosto contrapporsi all'articolo 85, è del tenore seguente :

« È incompatibile la qualità di deputato con quella di consigliere comunale e provinciale. »

Domando se gli emendamenti dell'onorevole Morana sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Essendo appoggiati, l'onorevole Morana ha facoltà di svolgerli.

MORANA. Io non credeva in verità di dover esser chiamato a svolgere i miei emendamenti quest'oggi. Ho avuto torto forse di non prevederlo; perchè avrei dovuto considerare che dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio di ieri, naturalmente ne veniva come necessaria illazione l'annullamento di tutto il titolo terzo. Però confesso il mio peccato e peccato confessato è perdonato...

Voci. Mezzo! mezzo!

MORANA... mezzo perdonato. Non mi era fermato su questa idea, quindi mi trovo assolutamente impreparato. Non di manco dirò due parole sui miei emendamenti, senza aver la pretesa di fare un discorso.

I miei emendamenti, giusto come ha fatto osservare il nostro egregio presidente, avevano secondo

me, un nesso unico, e formavano un sistema con tutta la intiera legge come prima era proposta nel disegno di legge ministeriale. Io credeva che, dal momento in cui da tutti si invocavano, e si difendevano i più larghi principii di libertà elettorale, dovesse essere resa possibile ad ogni cittadino la condizione di deputato, e non dovesse essere impedito anche a coloro, i quali fossero privi di beni di fortuna, l'alto onore di rappresentare il proprio paese nell'Aula legislativa. Così essendo, io mi era permesso di modificare il titolo del disegno di legge riferibile alla eleggibilità, rendendo eleggibili a deputato tutti i cittadini dello Stato, tenendosi conto così di tutte le condizioni sociali, affinché anche i meno abbienti, anche i non facoltosi, fossero nella condizione di poter disimpegnare il mandato, e non trovassero un ostacolo nella loro condizione economica per poterlo accettare.

Parimenti a me sembrava che dal momento che tutti i cittadini dovevano essere ammessi all'alto onore di rappresentare nella Camera legislativa un collegio del proprio paese, fosse conveniente di togliere di mezzo tutte le incompatibilità che colla legge del 1877, se non vado errato, si erano introdotte; ma però, volendo livellare la condizione di tutti i deputati qua dentro, ed avendo ammesso il principio dell'indennità ai deputati, parevami si dovesse poi far cessare quell'eccezione che si sarebbe verificata quante volte si fosse mantenuto in vigore il principio che gl' impiegati dello Stato, e tutti quelli che sono retribuiti col bilancio dello Stato stesso, avessero potuto essere ammessi alla Camera elettiva.

Io credeva che queste idee potessero trovare una qualche accoglienza, una qualche simpatia presso i miei colleghi; però, dopo il discorso tenuto l'altro giorno dall'onorevole Depretis, le mie idee sono confuse, sconvolte e, a dirla francamente, non mi ci raccapezzo più.

Con l'attuale proposta di legge non è più un sistema di libertà che noi difendiamo, non è più un sistema di coerenza, poichè ho visto piegare la fronte all'egregio presidente del Consiglio in faccia alla necessità dei tempi.

Mutato il sistema, vedo mutarsi la convenienza e la necessità dei miei emendamenti.

Francamente, io capiva che con lo scrutinio di lista si potesse e si dovesse far più larga parte agli elettori. Credeva anch'io con l'onorevole Depretis che lo scrutinio di lista fosse un complemento ed un correttivo necessario della legge che eravamo chiamati a discutere; credeva anch'io che collo scrutinio di lista, rendendosi l'elezione molto più impersonale di quello che sia col collegio uninomi-

nale, si potesse ammettere il principio dell'indennità ai deputati.

Ma quando si resta a fronte del collegio uninominale, sinceramente a me parrebbe che l'influenza che i massimi elettori possono esercitare potrebbe crescere di molto con l'indennità che io stesso aveva proposto. Quindi io non trovo più un nesso logico fra le mie proposte ed il disegno di legge che noi stiamo discutendo; anzi, per disgrazia mia, io non trovo più un nesso logico fra la esistenza e la necessità della legge, quale l'abbiamo proposta, e il fatto della legge che siamo per votare. Quindi dal momento in cui l'onorevole presidente del Consiglio ha voluto scindere in due parti la legge proposta, l'ha snaturata e sfigurata; e benchè egli siasi riservato il diritto lontano o prossimo (che vale lo stesso, perchè, per me, anche quando egli presentasse la legge dello scrutinio di lista, io non crederei punto che egli la presentasse con l'animo convinto di farla prevalere e passare), io, ciò non ostante, dico che questi miei emendamenti non hanno più ragione di essere, come non ha più ragione di essere in me il convincimento di votare una legge, la quale, anzichè un bene, agli occhi miei, diventa un pericolo, così come essa resta, cioè, senza lo scrutinio di lista.

Per queste ragioni, senza voler far perdere tempo ulteriormente alla Camera, ritiro tutti i miei emendamenti, e mi riservo, se la mia coscienza non mi imporrà altrimenti, dopo che avrò inteso svolgere il resto della discussione, di votare contro la legge, la quale non entra più nei miei convincimenti. *(Bene!)*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dirò brevissime parole in risposta a quelle pronunziate dall'onorevole Morana e che a me sembrano troppo severe. Egli ha detto: il presidente del Consiglio ha piegato la fronte *(Forte!)*; sarà forse così in apparenza; ma io prego l'onorevole Morana di considerare che io sono un po' come quegli alberi che hanno abbastanza robustezza in se stessi per resistere al vento che loro passa sopra, e, piegata la cima, trovano poi in sè la forza per ritornare al loro posto. *(Si ride)*

E prego anche l'onorevole Morana a pensare che se posso rassomigliarmi ad un albero che ha rinnovato quasi settanta volte la chioma, non mi sento punto piegato. E prego l'onorevole mio amico Morana, di non abbandonarsi a quella specie di scoraggiamento al quale io lo vedo in preda *(Si ride)* solo perchè ieri il Ministero, a fine di assicurare secondo la sua coscienza e la sua opinione l'approvazione di una legge che dapprima era una, ha con-

sentito a dividerla in due parti. Ecco in che consiste tutto il male che ha turbato le idee del mio amico Morana: abbia pazienza, onorevole Morana, mi dia tempo, e vedrà che non ho abbandonato nessuna delle mie convinzioni, e che qualche volta dice bene il proverbio romano: *cedendo vinces*; forse la proroga è il solo mezzo per assicurare quella vittoria a cui l'onorevole Morana ed io miriamo insieme.

MORANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Io so bene che l'onorevole Depretis, il quale come accennava non piega che apparentemente innanzi alla bufera, possa trovare in sè l'energia di rialzarsi; e posso anche ammettere che egli voglia, e voglia fermamente, far passare quello scrutinio di lista a cui il mio egregio amico ed io ed altri molti aspiriamo in questa Camera. Ma l'egregio presidente del Consiglio deve pur convenire con me in questa verità, che la legge ora si presenta di natura ben diversa da quella ch'era allorchè egli l'ha presentata tutt'intera, tutta d'un pezzo, quasi l'espressione completa del suo pensiero.

Per altro io dico a lui, che ha tanta esperienza da darne anche a me, ed a molti altri in questa Camera: credete voi, onorevole amico, che dopo di aver piegato la fronte davanti ad una questione come questa...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho piegato niente. *(Si ride)*

MORANA... ci sia in voi, ci sia nell'albero la robustezza di rilevarsi davanti la bufera, quando si presenterà la legge...

MINISTRO DELL'INTERNO. La legge è già presentata.

MORANA. Del resto io sarò contento di potere pubblicamente recitare il *mea culpa*, e di stringere con affetto la mano all'onorevole Depretis, dichiarandomi convinto il giorno in cui lo vedessi tanto fortunato da poter mettere la firma sotto la legge che applica nel sistema elettorale del nostro paese lo scrutinio di lista.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti degli onorevoli Morana e Marolda-Petilli, non rimangono che gli emendamenti dell'onorevole Crispi. È presente l'onorevole Crispi?

Voci. Non c'è!

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi non essendo presente, gli emendamenti dell'onorevole Crispi s'intendono ritirati.

VARÈ. Forse non credeva che oggi si dovesse discutere di ciò. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Ho dichiarato ieri in fine di seduta che oggi si sarebbe cominciata la discussione del titolo IV. Io non so che cosa farci.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

Voci. Ha ragione!

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 83, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 84. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. »

L'onorevole Crispi proponeva la soppressione di quest'articolo. È presente l'onorevole Crispi?

Una voce. No, non c'è!

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti, non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 84.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 85. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli. »

Sono contrapposti a quest'articolo alcuni emendamenti.

Uno è dell'onorevole Fazio Enrico, che è il seguente:

« Non sono eleggibili anche:

« 1° I deputati provinciali e quelli che cessarono di esserlo da meno di 6 mesi;

« 2° I sindaci;

« 3° Gli assessori municipali;

« 4° I 3 consiglieri provinciali che, giusta l'articolo 32, sono componenti della Commissione per gli appelli elettorali. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Fazio è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Fazio Enrico ha facoltà di svolgerlo.

FAZIO ENRICO. Mi duole di non esser venuto preparato a svolgere il mio emendamento, ma siccome devo rivolgere poche preghiere alla Camera, e le ragioni che mi determinarono a presentare la proposta sono fondate e chiarissime, mi pare di poter fare a meno di un discorso. Prometto perciò alla Camera che sarò brevissimo.

Abbiamo in Economia la divisione del lavoro, applichiamo anche in Amministrazione, proclamiamo l'unicità del mandato. Questo propongo col mio emendamento. D'altra parte in favore della mia tesi evvi un dilemma molto semplice, e che è stato posto molte volte. Delle due, l'una: o il mandato che si riceve è un peso, o è un onore; se è un peso, che tutti lo sopportino; se è un onore, che tutti lo condividano.

Si cominciano nel Consiglio comunale e nel Consiglio provinciale, in queste due palestre pubbliche, a formarsi gli uomini politici. Occorre quindi che tutti possano concorrere a questa scuola che deve formare l'uomo di Stato, e la non diventi esclusiva proprietà di alcuno.

Anche sotto l'aspetto dell'educazione politica, quindi la mia proposta è da accogliersi.

Vi sono molte altre ragioni, fra le quali l'impossibilità in cui si trova lo stesso individuo di servire contemporaneamente due padroni, adempiere contemporaneamente a due doveri, attendere all'esercizio di due mandati.

Perciò io, a differenza dell'onorevole Pierantoni e degli altri colleghi, non ho domandato la ineleggibilità dei consiglieri provinciali e comunali, perocchè riunendosi i Consigli comunali e provinciali in alcune epoche soltanto, possono bene i consiglieri comunali e provinciali fare contemporaneamente i legislatori.

Ma quando si tratta del potere esecutivo del Consiglio comunale e della provincia, la bisogna va diversamente, perchè allora lo stesso individuo dovendo quotidianamente, o quasi, attendere al suo incarico non può con tranquilla coscienza abbandonare l'adempimento di uno de' suoi doveri per vacare all'altro. E qui succedono continui inconvenienti.

Ad esempio, il sindaco, che è pure deputato, quando viene a compiere il dovere di deputato, occorre che sia sostituito da altri; e allora a che essere sindaco, quando effettivamente le funzioni sue si esercitano da altri, che non ha goduto, altrimenti sarebbe egli stato nominato sindaco, la fiducia del Governo, o, riformandosi la legge, quella del comune? Quando non potete adempiere a quel dovere, è meglio che lo scelga chi aveva nominato voi.

Sonvi altre ragioni ancora.

Spesso vi è contraddizione tra le due funzioni, se pure non se ne riuniscono tre o quattro spesso nell'istesso individuo.

Abbiamo poi l'altro gravissimo inconveniente, che cioè la qualità di deputato può portare il pericolo che con questa veste si coprano i capricci e gli arbitrii del sindaco, o del deputato provinciale. I deputati provinciali, i sindaci, gli assessori debbono rispondere di certi atti in faccia al potere esecutivo, al prefetto, al sotto-prefetto, al Ministero.

Ora costoro che sono obbligati a rispondere in faccia al Governo, possono venir qui a vigilare colui da cui essi sono vigilati? Allora succedono delle scambievoli transazioni e si tradisce il proprio dovere o dal Governo o dal deputato. E questa è un'altra ragione che sottopongo al vostro esame, e che mi pare non sia di facile soluzione nel senso avverso al mio emendamento.

Onorevoli colleghi! Noi andiamo certamente a votare lo scrutinio di lista. Ne ho la sicurezza, perchè tutti ne sentiamo la necessità: in ogni modo per lo meno dessa è una possibile ipotesi. Ora votata la legge sullo scrutinio di lista, specialmente se noi avessimo il collegio provinciale, si verificherebbe uno di quei timori che avevano parecchi nostri colleghi, cioè che si possano formare dei comitati che impongano le loro idee. Noi non ci siamo allarmati a quel pensiero, perchè abbiamo detto: ma chi ha impedito mai che comitati politici si formassero? Chi ha mai voluto impedire che persone, le quali pensano alla stessa guisa, si unissero per esercitare i loro diritti e servirsi delle loro relazioni per far trionfare le loro idee?

È per questo che, non ostante il timore dei nostri colleghi, siamo rimasti fedeli al concetto dello scrutinio di lista. Ma quando si sostituisce ad un comitato politico un comitato quasi ufficiale, un comitato amministrativo, un comitato d'uomini che non hanno lo stesso concetto politico, ma che sono uniti perchè hanno le stesse relazioni d'amministrazione, si sostituisce cioè la deputazione provinciale, allora lo scrutinio di lista diventa un pericolo. Ed io posso attestare innanzi alla Camera che ho sentito parecchi dei nostri colleghi dire: io, se passa l'emendamento col quale si sostiene l'ineleggibilità del deputato provinciale, voterò lo scrutinio di lista. Ora dunque uno dei timori che hanno moltissimi, e per il quale forse voterebbero contro lo scrutinio di lista, è appunto il timore che le deputazioni provinciali si possano ufficialmente costituire in comitato, ed imporre i loro candidati provinciali, non perchè fra loro abbiano comunanza d'idee politiche, ma perchè s'incontrano per caso nello stesso capoluogo della provincia, perchè nelle loro relazioni amministrative sono concordi. È questo un fatto gravissimo che tocca la libertà del voto, e che crea serio pericolo allo scrutinio di lista.

E scendendo da questa ad altra sfera di rapporti sonvi molti che hanno gli stessi timori per i sindaci e per gli assessori comunali, specialmente ora che non è ancora modificata la legge comunale e provinciale, e che la potenza di questi sindaci ed assessori non è di poco momento, specialmente quando ancora il sindaco è nominato dal Governo; ed il sindaco per le sue molteplici ed importantissime attribuzioni esercita una grande influenza sul voto degli elettori.

Ora mi occorre spiegare il perchè ho detto che i deputati provinciali, i sindaci e gli assessori sieno ineleggibili anzichè incompatibili.

La ragione è questa; che cioè io ritengo che non solo siano incompatibili, per l'osservazione che non

possono contemporaneamente adempiere i due uffici, non solo perchè deve applicarsi nell'amministrazione quello che si applica in economia politica, il principio della divisione del lavoro, ma per impedire ciò che ho detto, l'influenza loro, per impedire che le deputazioni provinciali si elevino a comitati elettorali.

Una volta che noi abbiamo questo timore occorre che si prescriva che siano ineleggibili anche i deputati provinciali che cessarono di essere tali da meno di sei mesi, acciocchè l'elettore abbia tutta la libertà di poter votare, tanto più che noi vediamo che per le nostre leggi sulle opere pie, e per la legge comunale e provinciale, la deputazione provinciale ha un potere sterminato, potere che io non voglio qui discutere, ma è il primo potere della provincia, è il potere che ha maggiore influenza sull'amministrazione comunale, e questa influenza spesso si cambia in coazione, il che fa perdere la libertà del voto; e di ciò ne abbiamo avuto sovente dei lamenti. Vero è che in questa Camera vi sono deputati provinciali, assessori comunali e sindaci, che sono zelantissimi del loro dovere, ma non è ad essi che rivolgo queste accuse, le rivolgo ai possibili deputati provinciali che possano farci deplorare questi inconvenienti che forse ora non si verificano e non si verificheranno, ma che potrebbero anche verificarsi.

Noi qui non dobbiamo farci carico di ciò che avviene ora, ma di ciò che può avvenire. Nè ci si faccia l'accusa che colla disposizione che noi proponiamo si faccia quasi una legge di sospetto. No; nei Governi liberi il diritto deve essere tutelato, e deve essere tutelato anche l'esercizio di esso; nei Governi liberi tutto ciò che si fa, tutto ciò che si pratica deve essere circondato della tutela e da quell'aura di fiducia che incoraggia e ci fa acquistare affetto e fede nelle istituzioni e nelle persone. Fo riflettere alla Camera che se venisse rigettato quest'emendamento, vi sarebbero indubbiamente dei sospetti contro quei futuri nostri collegi, che fossero anche deputati provinciali e sindaci. Ora, domando io: perchè vogliamo noi ammettere una disposizione pregiudicevole alle egregie persone che a quelle cariche dovranno essere elette?

Per le stesse considerazioni ho proposto anche l'ineleggibilità di quei consiglieri che sono chiamati dall'articolo 32 della legge a provvedere sugli appelli elettorali.

Come vede la Camera sono stato brevissimo e non ho altro da aggiungere; dico soltanto che noi dobbiamo pensare a rimuovere ogni inconveniente, specialmente quelli che menomano la fiducia nell'eletto e la spontaneità e sincerità nell'elezione, ed

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

allora potremo dire che la legge elettorale non darà luogo a sospetti, ed il Governo e Camera godranno l'intera fiducia del paese.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Pierantoni:

« I sindaci, i consiglieri comunali ed i consiglieri provinciali, se saranno eletti deputati, dovranno optare per l'uno o per l'altro ufficio. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Pierantoni di svolgerlo.

PIERANTONI. Non è l'ora per un discorso, tanto più che l'aggiunta che propongo fu altra volta ampiamente svolta da me in quest'Assemblea e si raccomanda siccome diritto vigente presso parecchi paesi retti a governo rappresentativo.

Quando si discusse il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari io proposi le stesse cagioni d'incompatibilità derivanti dall'esercizio degli uffici elettorali amministrativi che oggi ho proposte. La Commissione parlamentare mi disse allora che la sede opportuna della mia proposta poteva essere o la legge comunale o provinciale, o la riforma elettorale. Nel suo discorso del 5 maggio l'onorevole presidente del Consiglio accennò alla necessità di queste incompatibilità consigliate dal bisogno della giustizia nell'amministrazione.

Nel mio discorso sulla discussione generale della legge dissi che avrei parlato un'altra volta e brevemente soltanto per propugnare questa proposta che è una antica mia convinzione di utilità politica e di diritto nazionale.

La mia proposta si discosta non poco da quella dell'onorevole Fazio, perchè egli ha proposto l'ineleggibilità di parecchi membri delle amministrazioni comunali e provinciali ed io propongo invece il sistema dell'opzione, che mi pare pratico e giusto.

Quale sarebbe la conseguenza di una legge, che adottasse la proposta dell'onorevole Fazio? L'Italia, tanto ricca di vita municipale e di assemblee provinciali, le quali hanno bisogno del concorso di uomini probi, volenterosi e dotti nell'amministrazione, cederebbe il terreno delle elezioni per il mandato politico a tutti coloro che non ebbero la stima degli elettori dell'ultimo comune o dell'ultima provincia del regno, ovvero vedrebbe ritolti dalle amministrazioni provinciale e comunale tutti i cittadini desiosi di aspirare all'ufficio di legislatore.

In previsione di questi effetti la ineleggibilità io non la posso dire razionale, e la stimerei una legge di proscrizione, strana e dannosa alla civiltà del paese. Se si può desiderare qualche cosa che sia giusta ed utile, a mio modo di vedere, è una disposizione di

legge che faccia le amministrazioni comunali e provinciali scuola di preparazione al maggior ufficio del mandato politico. Da questo punto di vista io credo che l'opzione sia un sistema soddisfacente.

E perchè io stimo necessaria la incompatibilità tra il mandato di sindaco e di consigliere comunale o provinciale ed il mandato politico? Le ragioni sono ovvie e note. Il sindaco ha una doppia qualità; è capo del comune, è ufficiale del Governo. Se come ufficiale del Governo si sospettano come poco idonei all'ufficio di deputati persino gli uomini che si dedicano alla coltura nazionale; io non saprei comprendere come mai i sindaci, agenti del Governo, possano essere idonei al mandato legislativo.

D'altronde non bisogna dimenticare, che la società moderna ha poco favore per le eccezioni al diritto comune, per le inviolabilità o guarentigie, le quali senza essere personali si credono dettate dalle necessità politiche del nostro paese. Nella legge comunale e provinciale vi ha ancora la guarentigia che cuopre il sindaco, il quale non può essere processato senza l'autorizzazione governativa. Finchè questa guarentigia, che sottopone l'azione della giustizia al beneplacito del potere esecutivo, non sarà abolita, è cosa esorbitante permettendo che il sindaco sia deputato, riunire in una sola persona due inviolabilità, l'inviolabilità parlamentare dell'articolo 55 dello Statuto e la guarentigia amministrativa dell'articolo 8.

Si guardi inoltre la condizione giuridica del sindaco. Il sindaco, rappresentante del comune e capo della Giunta, è colui che ha più di tutti in mano, non solamente un potere di polizia, ma il potere deliberante amministrativo e l'esecutivo in tante materie, e benanche la formazione delle liste elettorali. È cosa altamente pernicioso di dischiudere le assemblee politiche ad uomini che dal potere esecutivo debbono ottenere l'ufficio di sindaco, che debbono per dovere in molti casi obbedire al Governo come funzionari di polizia. E non di rado i sindaci, perchè col loro voto possono abbattere o sorreggere i Gabinetti, hanno modo d'imporsi al Governo.

Molti cittadini, assai teneri per il loco natio, hanno una patria dentro la grande patria italiana; spesso gli interessi del proprio comune sono più sentiti degli interessi generali della nazione.

Non è nostro dovere adunque di rimovere dall'assemblea legislativa deputati animati da forti conflitti d'interessi?

Io voglio anche liberamente parlare del triste lavoro che fanno i deputati presso il Ministero per la nomina dei sindaci. Molti vogliono la proscrizione di coloro che a loro non danno i voti, che più non li sorreggono nella prova delle urne; altri vogliono

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

che il prefetto li consulti nelle proposte; altri infine non vogliono che sieno nominati sindaci cittadini distinti per sapere, per censo e per probità, sol perchè si atteggiano a futuri candidati, ovvero sono indicati dal pubblico favore all'onore della deputazione.

Quando trionferà il principio dell'elezione del sindaco e questo capo del comune non potrà accoppiare l'un ufficio con l'altro di deputato, la politica e l'amministrazione, il comune e la nazione saranno ben distinti. Ma sia il sindaco elettivo, sia di nomina regia, esiste sempre l'incompatibilità che nasce dal maggior dovere di deputato.

Che buona amministrazione si può sperare da un sindaco vagabondo, che corre continuamente per chiamata telegrafica e che torna dalla capitale al comune? Tale deputato è un uomo troppo proteiforme per potersi prestare bene ai suoi doveri.

Dimostrata quindi la ragione della incompatibilità del sindaco, pare a me che i consiglieri comunali siano parimente incompatibili nell'Assemblea legislativa presso a poco per le stesse ragioni. È vero ch'essi non sono nominati dal Governo, ma hanno in mano le sorti del comune, hanno la sorveglianza di tutta l'azione della Giunta.

Alcuno mi susurra, che dovrei distinguere gli *assessori comunali* dai *consiglieri comunali*. In ultimo caso accetterei questo emendamento alla mia proposta; ma dico chiaramente la ragione per cui vorrei l'obbligo della opzione per gli uni e gli altri. Le crisi comunali sono assai frequenti, le dimissioni degli assessori e i rinnovi parziali dei Consigli comunali sono pure frequenti; perciò non credo possibile di poter distinguere gli assessori dai consiglieri comunali.

Basta esser consigliere comunale, ossia incaricato del grave ufficio di tutelare l'azienda comunale e tutti gl'interessi di un comune, per dover optare, o che si sia assessore comunale o solamente consigliere comunale, quando gli uni e gli altri sono innalzati dal suffragio popolare al maggior mandato, al legislativo. Dopo la elezione essi debbono abbandonare uno dei due uffici elettivi e scegliere quella delle due funzioni a cui si credono più idonei.

Rimane a dire dei consiglieri provinciali. I consiglieri provinciali, se entrano nella deputazione provinciale o nella Commissione di appello per l'esame delle liste elettorali, sono due classi potentissime nel paese, che amministrano, perchè basta guardare quale tutela eserciti la deputazione provinciale sopra i comuni, l'istruzione pubblica, le opere pie, per comprendere quanto sia pernicioso alla cosa pubblica l'unione di queste due potestà, del man-

dato legislativo e della qualità di deputato provinciale in una sola persona.

Spessissimo i cittadini esercitano il diritto di ricorso in via gerarchica al Governo e quello del ricorso al Re contro le decisioni della deputazione provinciale.

Prima ancora che il ricorso arrivi per la via gerarchica al Governo centrale, già il deputato si è presentato al Ministero a dedurre le ragioni politiche od a dedurre un'altra questione di convenienza personale, perchè la deliberazione non si revochi o non si riformi. Così la politica copre la pubblica amministrazione e l'errore del deputato provinciale è coperto dall'azione del deputato politico.

Esempi nella mia vita pratica ne appresi moltissimi; non li deduco perchè ciascuno, al pari di me, li sa.

Aggiungo un'altra condizione grandemente anormale. Il prefetto, quando si trova a capo di una deputazione provinciale, dove parecchi deputati provinciali sono deputati al Parlamento, dev'essere pronò alla volontà di costoro. Guai per lui se non ne esegue i voleri! Il prefetto sarà come quel capitano della guardia nazionale che, abbandonato dalla schiera, ad essa andò in coda, Louis Blanc che disse: « Je dois suivre la compagnie parce que je en suis le capitaine. » (*Interruzione vicino all'oratore*)

L'onorevole Lazzaro, che delle cose dei Consigli provinciali è maestro e donno, ha detto *tanto meglio*. Io dico *tanto peggio*, perchè io credo che il prefetto possa non rimanere presidente della deputazione provinciale; è questa una questione amministrativa su cui ciascuno ha la propria opinione. In diritto *costituendo* forse si può credere inutile che il prefetto sia il presidente, ma fino a questo momento tutti i prefetti, salvo rarissime eccezioni, sono alla dipendenza delle deputazioni provinciali, specialmente perchè sono in gran numero composte di deputati al Parlamento.

Quando il deputato provinciale non è contento del prefetto nell'ordine amministrativo, come deputato si agita per ottenerne la traslocazione. Quindi, anche per questo motivo, sia che si riguardi all'illegittima influenza, che può esercitare il deputato provinciale, o che si riguardi all'alta tutela, che deve esercitare sull'amministrazione, il principio della divisione del lavoro è correttivo dei danni presenti. Io credo che anche questa classe di persone debba essere allontanata dalla Camera legislativa.

Rimane poi, oltre alle ragioni politiche ed amministrative già dette, una grande ragione che chiamerò di educazione nazionale, per cui si raccomanda a tutti i partiti la mia proposta. Nei giorni andati io vidi molti uomini scettici contro lo scrutinio

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

di lista, i quali mi dissero privatamente: « nella Camera italiana vi è il fiore della nazione. Che pretendete di meglio dalle elezioni? Dove sono questi uomini che qui aspettate? » Io non voglio dire quanto vi sia di vero in tale pensiero. Però nessuno negherà che il sistematico accentramento di molti uffici in una sola persona impedisce lo sviluppo delle forze nuove del paese. Per me è cosa dolorosa il fatto che, fuori della generazione politica del 1848, pochi, pochissimi uomini nuovi si siano innalzati alla dignità di uomini di Stato. Potrei citare l'onorevole Baccelli, l'onorevole Sella, l'onorevole Luzzatti, da tutti conosciuti, come nuovi uomini politici, che non ebbero parte nella rivoluzione del 1848. E perchè tanta penuria di uomini nuovi? La risposta non può essere semplice. Al certo fra le mille cagioni misteriose di questa povertà una vi è chiarissima: l'Italia potrebbe avere una grande palestra di esperimento, tanto nella vita municipale, quanto nella vita provinciale per la nuova generazione, che ambisce l'onore di entrare nella grande Assemblea nazionale; ma invece il cumulo degli uffici elettivi di consiglieri comunali e provinciali con quello di deputato impedisce i volenti a fare le prime prove.

Nè si dica che vi sia tempo al regolare esercizio degli uffici cumulati.

Il Consiglio comunale si deve adunare due volte all'anno; ma quasi sempre si hanno convocazioni straordinarie. È possibile col biglietto di circolazione di andare e ritornare dal Consiglio comunale al Parlamento; ma, seriamente, sono buoni amministratori quelli che corrono su per le ferrovie, per perdere il filo del lavoro parlamentare e darsi alla cura delle cose locali? Non basta arrivare al giorno dell'apertura del Consiglio comunale; per far bene il proprio dovere convengono altri studi; conviene molto lavoro di preparazione per bene amministrare.

E che cosa dirò della Giunta comunale e della deputazione provinciale? Questi due poteri esecutivi del comune e della provincia vogliono amministratori devoti, assidui, permanenti, non sbalestrati dalle maggiori cure politiche.

L'onorevole mio amico Florena mi dice che il Consiglio provinciale s'aduna una volta all'anno ed in una stagione, in cui ordinariamente non siede il Parlamento; lo so! Ma ho già detto che per quanto vi sia la compatibilità nel tempo, cioè la possibilità di poter assistere alle sedute del Consiglio provinciale senza abbandonare quest'Aula, sono sempre forti le ragioni della preminenza politica, della maggiore autorità che esercita un consigliere provinciale, quando è deputato, sopra tutte le cose dell'amministrazione per non dir lecito il cumulo degli uffici medesimi.

Quindi se vogliamo davvero il decentramento e l'amministrazione onesta, credo che con la mia proposta si otterranno già molti dei vantaggi che si sperano, od almeno si rimuoveranno moltissimi dei danni che si deplorano.

Quando le elezioni invieranno cittadini che avranno cominciato la loro carriera nel Consiglio comunale, e che da questo passarono al Consiglio provinciale prima di sedere fra i rappresentanti della nazione, avremo soddisfatto ai postulati del diritto costituzionale, alla necessità della cosa pubblica, che vuole il deputato vero rappresentante della nazione e l'amministrazione libera dalla ingerenza politica.

Quando l'eletto al Parlamento getterà il fardello delle attinenze municipali, il fardello delle cure provinciali sulla soglia di quest'Aula, e permetterà l'arringo amministrativo ad uomini nuovi, noi vedremo farsi più operose le forze della vita nazionale.

Non dico più oltre, e raccomando la mia proposta all'onorevole ministro dell'interno, alla Commissione ed alla maggioranza della Camera.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Crispi. Ne do lettura:

« Non sono eleggibili i pretori e qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, non che gli ecclesiastici aventi cura d'anime, ecc. *(Il resto come nel disegno di legge della Giunta.)* »

« Gli impiegati non possono essere eletti deputati nel collegio elettorale della provincia in cui esercitano il loro ufficio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Ritiro tutti i miei emendamenti. Essi erano connessi collo scrutinio di lista. Avendo la Camera accettata la mozione dell'onorevole Ercole e d'altri nostri colleghi, i miei emendamenti non possono più trovar posto in questo disegno di legge. Quello soprattutto che si riferisce all'indennità parlamentare aveva una ragione d'essere ed era un elemento di moralizzazione con lo scrutinio di lista. Col collegio uninominale, devo essere del parere del principe di Bismarck; perchè la indennità non farebbe che peggiorare le condizioni dell'elettorato.

PRESIDENTE. Viene un emendamento dell'onorevole Leardi. È del tenore seguente:

« È incompatibile l'ufficio di deputato con quello di presidente del Consiglio, di membro della deputazione provinciale e di sindaco. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Leardi ha facoltà di svolgerlo.

Voci. Dove è?

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Non è stampato. È stato presentato all'ultima ora.

LEARDI. Gli onorevoli Fazio e Pierantoni che mi hanno preceduto, hanno detto delle buone cose; ma a me pare ch'essi abbiano un poco ecceduto nelle conclusioni. L'onorevole Fazio vuole escludere dalla Camera tutti i deputati provinciali, i sindaci, gli assessori municipali; l'onorevole Pierantoni va più lungi ancora e vorrebbe dichiarare incompatibili con l'ufficio di deputato tutti i consiglieri provinciali e comunali.

PIERANTONI. Non voglio la esclusione.

LEARDI. Io credo che non sarebbe utile che i deputati fossero esclusi affatto, come ne verrebbe, dalle amministrazioni locali dei loro comuni e delle loro provincie: è bene che anche essi possano portarvi il contingente della loro esperienza. C'è però qualche cosa da fare: bisogna mettere in correlazione la legge elettorale, per ciò che riguarda la incompatibilità, con i principii della nostra legislazione in questa materia.

È massima fondamentale della nostra legge elettorale che l'ufficio di deputato non sia compatibile con le funzioni amministrative: per questo motivo, sono esclusi tutti gli impiegati amministrativi. Questa è una massima già implicita nella nostra legge elettorale; è una massima seguita da tutti gli scrittori di cose politiche. Ora è evidente che le deputazioni provinciali esercitano un ufficio amministrativo, hanno la tutela delle opere pie, hanno la tutela dei comuni e si ingeriscono nelle deliberazioni comunali. È impossibile anzi che un sindaco, un Consiglio comunale possano procedere innanzi, quando abbiano contraria la deputazione provinciale. Gli stessi prefetti non possono resistere nelle loro prefetture, qualora abbiano contraria la deputazione provinciale.

La deputazione provinciale esercita quindi degli uffizi amministrativi, tanto importanti, come sono quelli dei prefetti.

Quanto ai sindaci, la cosa è evidente, poichè il sindaco è dichiarato dalla stessa legge ufficiale governativo e di polizia giudiziaria, per certe attribuzioni. Quindi è evidente che anche il sindaco è ufficiale amministrativo. V'è una considerazione poi più elevata, che fu già accennata dall'onorevole Pierantoni, e che io esporrò brevemente; e così sarà più intelligibile perchè più breve.

Il cumulo di queste funzioni, il riunire la politica all'amministrazione dà origine a quelle conseguenze che tutti sanno.

I casi di cui dovette occuparsi la Camera, relativi a due grandi comuni, ebbero in gran parte la loro origine dal connubio malaugurato della politica col-

l'amministrazione. Oltre a ciò non v'è alcuno che abbia un po' di pratica, il quale non sappia come alcune provincie, in alcuni comuni, con l'accumulazione di tutti gli uffici elettivi, alcuni individui, alcune riunioni di individui, abbiano costituite delle dittature, e delle oligarchie che s'impongono al Governo stesso, e che producono le conseguenze già accennate.

Ma c'è un'altra cosa da considerarsi in questa riunione di uffici, ed è che mentre tutti ritengono che le amministrazioni comunali e provinciali debbano essere la scuola, alla quale i giovani possano ammaestrarsi per venir poi al Parlamento, non vi è luogo a ciò dove queste cariche non siano esclusivamente occupate da deputati, sempre gli stessi, che escludono ogni altro. Quindi ne segue che noi non facciamo che trarre le conseguenze del principio, che sono già nella legge elettorale, col dichiarare l'incompatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro della deputazione provinciale e di sindaco.

L'onorevole Pierantoni nel suo emendamento aveva introdotta l'*opsione*: io credo che non sia necessario di porre questa condizione, poichè quando queste persone siano state elette, ed abbiano prestato giuramento di deputato, cesseranno *ex officio* dal far parte della deputazione provinciale e dall'essere sindaci.

Come meno larga delle proposte degli onorevoli Fazio e Pierantoni, come consentanea ai principii della nostra legge, come un miglioramento del nostro regime amministrativo, io voglio sperare che questa mia proposta verrà benevolmente accettata.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole PIANCIANI un ordine del giorno del tenore seguente:

« La Camera invita il Ministero a proporre, entro l'anno corrente, quelle modificazioni alla legge sulle incompatibilità parlamentari che l'esperienza possa aver suggerite, e che giovino a meglio accordarle con lo spirito della legge di riforma elettorale. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole PIANCIANI ha raccolto di svolgerlo.

PIANCIANI. Io sarò brevissimo.

Credo che già da molto tempo sia stato riconosciuto generalmente dalla Camera il bisogno di portare alcune modificazioni alla legge attuale riguardante le incompatibilità parlamentari; e, per coloro che potessero dubitarne, basterebbe citare il fatto che sono già quattordici mesi che sono state fatte

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

le elezioni, e noi vediamo in ogni circostanza farsi delle riserve se i deputati possano essere ammessi in forza di quella legge. Questo fatto mi pare che basti a provare che a quella legge, dopo l'esperienza fatta, si sia riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni. Ma questa necessità parmi oggi anche più evidente una volta che si cambia il fondamento della legge elettorale stessa.

Evidentemente, lo spirito che deve informare una legge d'incompatibilità deve dipendere dallo spirito che informa la legge elettorale. Se dunque noi oggi abbiamo una legge elettorale nuova, bisognerà necessariamente che nuova sia pure la legge sulle incompatibilità.

Credevo che queste ragioni possano essere sufficienti per indurre la Camera ad accogliere favorevolmente il mio ordine del giorno, il quale non cambia nulla, dice solo che questa materia deve essere portata alla discussione della Camera con una nuova proposta di legge, ossia con una proposta di modificazione della legge esistente, che la Camera invita il Governo a presentare nell'anno corrente.

Io dico nell'anno corrente, perchè più tardi potrebbero avvenire le elezioni generali e non sarebbe conveniente lasciar sussistere ancora per le nuove elezioni quegli inconvenienti che abbiamo dovuto deplorare nelle elezioni passate.

Per queste considerazioni io raccomando alla Camera l'approvazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Avanti tutto, onorevole presidente, vorrei domandare all'onorevole Leardi, il quale, mi si passi la frase, si è permesso di dire che le catastrofi di Firenze e di Napoli nacquerò dal cumulo degli uffici (*Ilarità — Mormorio*) che si avevano dai rappresentanti...

Ridete meno, o signori, non sono cose da ridere coteste...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

DI SAN DONATO... e mi maraviglio (*Con forza*) che l'onorevole Leardi, dopo avere gettato la frase, ne sorrida dopo. Quando si viene in Parlamento a dire di queste cose, bisogna dirle complete, con circostanze, con fatti.

Io prego quindi l'onorevole Leardi di dire, prima di gettare davanti al Parlamento delle frasi simili, lo dico per Firenze, lo dico per Napoli, se ha ragione di asserire...

LEARDI. Domando di parlare per un fatto personale.

DI SAN DONATO... che i rappresentanti di Firenze e di Napoli abbiano portato delle catastrofi. Quanto a Napoli, io la catastrofe la vado cercando, a meno

che l'onorevole Leardi me lo voglia provare per opera degli ultimi provvedimenti.

Io credo che egli non abbia diritto di parlare nel modo con cui si è permesso di parlare. Scusi la Camera la mia vivacità, ma, nonostante i miei capelli grigi, non posso permettere che si abusi troppo nel parlare di certe amministrazioni e di certe città rispettabili.

PRESIDENTE. Ed ora si calmi. (*Ilarità*)

DI SAN DONATO. Sono calmissimo. (*Si ride*) Ma l'onorevole presidente poteva anche lui...

PRESIDENTE. Io non ho trovato nelle parole dell'onorevole Leardi, nulla che meritasse il richiamo del presidente. (*Segni di approvazione*)

DI SAN DONATO. Allora vuol dire che è un'esagerazione di suscettività mia. Veniamo alla legge.

Onorevoli colleghi, io credeva che la proposta che avevamo sulle incompatibilità dovesse riguardare quelle incompatibilità in cui il voto del deputato potesse essere vincolato.

Ora io non comprendo, o signori, come possa esservi incompatibilità parlamentari coll'onore di avere meritato il suffragio di consigliere del comune e di consigliere della provincia. Non nascondo, per altro, nella mia lealtà, che le osservazioni fatte dall'onorevole Pierantoni e dall'onorevole Fazio siano meritevoli di considerazione; ma da questo all'ostracismo c'è divario.

E, mi permetta l'onorevole Pierantoni di dirgli, pare a lei che sia cosa liberale obbligare tutti i consiglieri comunali e provinciali ad azioni davanti al mandato legislativo? Questa, secondo me, è cosa che riguarda gli elettori, i quali solo sono giudici naturali e competenti. E poi, signori, la legge stessa che permette allo stesso cittadino di essere consigliere in tutti i comuni ove possiede, viene a distruggere questo diritto.

PIERANTONI. Domando di parlare.

DI SAN DONATO. Vede, onorevole Pierantoni, la legge accorda ai cittadini di divenir consiglieri comunali, anche in quei comuni dove non hanno domicilio, purchè paghino le tasse comunali. Questo fu giusto pensiero del legislatore. Lo stesso avviene, in modo più limitato, per i consiglieri provinciali, ma risponde anche alle guarentigie che il legislatore accorda ai contribuenti nella amministrazione della finanza sia comunale che provinciale. Ma qui è venuta la proposta dell'onorevole Pianciani, la quale, colle mie riserve, io appoggio colla mia firma. Rimandando questa discussione alla legge comunale e provinciale, io aspetterò di discutere allora, e di dire più ampiamente quello che penso io su queste pretese incompatibilità, o ineleggibilità che si vogliono assolutamente creare.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leardi.

LEARDI. L'onorevole Di San Donato mi ha apostrofato con molta vivacità.

DI SAN DONATO. Scusi...

LEARDI. Non me ne offenderò, perchè in parte so che è nel suo carattere e in parte ha creduto di trovare offesa nelle parole che ho detto. Concedo che le mie parole non gli possano essere piaciute, ma non vi ha motivo d'offendersi. L'ho detto e lo ripeto che l'immischiarsi della politica nelle amministrazioni fu in parte causa dei fatti avvenuti in qualche città. Fu interpretato per Firenze e Napoli, e fu interpretato giustamente. Questo è il mio apprezzamento. L'onorevole Di San Donato la pensa diversamente ed è padrone.

Se non che il mio apprezzamento è partecipato dal relatore dei provvedimenti per Napoli, il quale ha manifestato precisamente questa opinione nella sua relazione.

Ed in occasione che si discutevano i provvedimenti per Firenze, parecchi deputati hanno manifestato la stessa idea. Ciò non offende la persona di alcuno. Possono aver errato appunto perchè la politica li trasportava; ma errare non vuol dire mancare. Del resto, ripeto, questa opinione mia è partecipata da molti e molti. Se l'onorevole Di San Donato e qualche altro la pensano diversamente, io, ripeto, non me ne offendo, come egli offende della mia. In ogni modo, io credo che le parole pronunziate dall'onorevole Di San Donato, lungi dal nuocere alla causa da me patrocinata, le gioveranno. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. L'onorevole Leardi parla di *offesa* e di *offendere*. Non è il caso, onorevole Leardi. Per me non ho avuto mai l'abitudine di occupare il Parlamento di ciò che io reputerei mie offese personali.

PRESIDENTE. Non ci sono state offese. C'è stato un giudizio diverso da una parte e dall'altra.

DI SAN DONATO. Ma l'onorevole Leardi, scusi, non aveva diritto neanche di far dire all'onorevole Billia quello che non ha detto.

L'onorevole Leardi dice che l'onorevole Billia, nella sua relazione, quasi ha voluto far credere che tutto questo rovinio, questo tramestio della amministrazione del comune di Napoli sia nato da cause politiche. No, onorevole Leardi, il Billia disse che c'è stata una facilità, una *incontinuità* di amministrazioni pei vari scioglimenti del Consiglio comunale. L'onorevole Leardi che è tanto amico del Governo, e che è stato tanta parte del Governo, se la pigli col Governo stesso il quale si è divertito così

spesso a sciogliere quel Consiglio comunale, specialmente quando quello aveva davvero un programma a favore dello sviluppo del proprio paese, e vivamente lo svolgeva. E qui mi arresto! E basta.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Domando che il Governo e la Commissione facciano sapere la loro opinione: perchè le proposte e gli emendamenti se non sono accettati dal Ministero e dalla Commissione, difficilmente sono adottati alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salariis.

SALARIS. Ho domandato di parlare non per appoggiare, ma per combattere francamente l'ordine del giorno dell'onorevole Pianciani tendente a rimandare la questione delle incompatibilità; mentre collo stesso ordine del giorno egli invita la Camera a modificare la legge delle incompatibilità.

Noi dobbiamo deplorare la necessità in cui ci siamo trovati, mentre eravamo sotto il regime di una legge elettorale che lo rendeva necessario, di fare una legge sulle incompatibilità, e di esserci dovuti appigliare a questo partito di fare una legge separata, che quasi tutti gli elettori d'Italia ignorano, e non vanno a cercarla negli immensi volumi delle nostre leggi.

Ma ora, o signori, è giustificabile questo rinvio mentre stiamo votando una nuova legge elettorale dove le incompatibilità devono venire in chiara luce, ed alla cognizione degli elettori? Non è forse dalla legge elettorale che l'elettore deve sapere chi è eleggibile, e chi non lo è? Questa è una legge fondamentale della quale tutti gli elettori avranno la piena conoscenza.

Orbene, l'onorevole Pianciani viene e vi domanda di rimandare la parte che concerne le incompatibilità ad altra epoca; ma in nome della logica, in nome del principio *non sunt multiplicandae leges*, che bisogno c'è di fare tre leggi quando ne potete fare una sola chiara, intelligibile per tutti gli elettori, ed alla portata di tutti? Io vi dico: non moltiplicate queste leggi, stabilite tutto in questa, e la porterete a conoscenza di tutti gli elettori; e la legge sarà più perfetta.

Pregherei quindi la Commissione ed il Ministero di respingere l'ordine del giorno dell'onorevole Pianciani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

FORTUNATO. A proposito dell'ordine del giorno dell'onorevole Pianciani, essendo io favorevole all'emendamento Leardi, mi permetto di rivolgere una domanda all'onorevole ministro dell'interno. L'ono-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

revole Pierantoni ha detto avere l'onorevole Depretis accennato nel discorso del 5 maggio al principio dell'incompatibilità degli uffici. Ora, io mi permetto di osservare che l'onorevole Depretis non accennò, ma, affermò, autorizzò, incoraggiò a stabilire l'incompatibilità degli uffici amministrativi con gli uffici politici, e la Camera gridò: *Bene! Bravo!* Poi l'onorevole Depretis soggiunse « s'inauguri una buona volta seriamente, largamente, la giustizia nell'amministrazione per quanto è possibile, ed ogni inconveniente cesserà presto. » Domando a questo proposito uno schiarimento all'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Fortunato chiede un chiarimento sulle parole che io ho pronunciato il 5 maggio e colle quali ho manifestato la mia opinione sulla utilità non solo, ma sulla necessità di un provvedimento legislativo che statuisca sull'incompatibilità degli uffici amministrativi cogli uffici legislativi. Mi pare che quella mia dichiarazione non abbia bisogno di chiarimento. A chi mi sono io rivolto manifestando quell'opinione e dando quell'incoraggiamento e quell'eccitamento di cui ha parlato l'onorevole Fortunato? Mi sono rivolto alla Commissione che è incaricata di esaminare la legge sull'amministrazione provinciale e comunale, la quale sta dinanzi alla Camera oramai da un anno e mezzo. Di quella Commissione fa parte, se non erro, anche l'onorevole Fortunato.

FORTUNATO. Uffici politici ha detto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se la Commissione vuol disporre in quella legge l'incompatibilità di questi uffici, nonavrò certamente il diritto di oppormi io che ve l'ho incoraggiata: e però mi pare che l'opinione del Ministero sia abbastanza chiaramente espressa.

Ora, poichè l'onorevole Pierantoni quasi implicitamente ha accusato il Ministero di avere ritardato a manifestare la sua opinione sull'argomento, lo prego di osservare che io ho aspettato soltanto che tutti i proponenti degli emendamenti avessero finito di presentarli, e avesse finito di parlare l'onorevole Leardi. Ad ogni modo, io, senza confessarmi in ritardo, dico soltanto qual è l'opinione del Governo.

Certo sono ineleggibili coloro che tengono un ufficio che la legge dichiara incompatibile col mandato parlamentare.

È una ragione d'ineleggibilità, ma una ragione speciale che sta nella categoria delle incompatibilità: sono ineleggibili, perchè incompatibili. Ora le ragioni d'incompatibilità sono tutte raccolte in una

legge speciale, la quale presentata da un Ministero di sinistra fu sancita nel 1877.

Io noto che la Camera ha già pranunziato un voto, ed approvato l'articolo 83 della legge che stiamo discutendo, il quale dice che: « Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n° 2610 (serie 2ª) e 13 maggio 1877, n° 3830 (serie 2ª) » che è appunto la legge sulle incompatibilità. Ora francamente mi pare, poichè questo titolo di ineleggibilità è già compreso in una legge speciale; e poichè quella legge speciale (io l'ammetto pel primo) vuol esser corretta; io credo più conveniente rimandare la discussione di questi emendamenti degli onorevoli Fazio, Pierantoni e Leardi, a quando discuteremo la legge comunale e provinciale.

Questa legge dovrà essere discussa perchè non possiamo ammettere l'allargamento del suffragio, sancito con questa legge e lasciare la legge comunale e provinciale così com'è col suffragio ristretto. Dunque questa legge è una necessità, perchè bisogna che le amministrazioni che devono occuparsi della esecuzione della legge elettorale politica, siano elette secondo una legge comunale nuova essa pure.

Pertanto se si vorrà trattare di questo argomento nella presente legge, io non farò la minima osservazione; ma, secondo me, si potrebbe agire più razionalmente, accettando la proposta dell'onorevole Piaciani, di modificare cioè quella legge in tutte quelle parti che non stanno più in armonia con la legge che discutiamo, sopprimendo alcune incompatibilità che mettono il Governo in serio imbarazzo, anche per l'andamento generale dell'amministrazione. Io quindi, associandomi alla mozione dell'onorevole Piaciani, prego la Camera di approvare la sua proposta; e prego i diversi proponenti di voler ritirare gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso interno a quest'emendamento.

VARÈ. (Della Commissione) La Commissione è della stessa opinione del Ministero. Anzi l'onorevole presidente del Consiglio ha detto in gran parte ciò che, a nome della Commissione, io era incaricato di dire.

La Commissione ha ascoltato il discorso dell'onorevole Fazio, ed ha trovato in esso, meno forse qualche esagerazione, delle osservazioni molto argute e anche moltissimo vere. Ha trovato pure molte, ma molto del serio nel discorso dell'onorevole Pierantoni, il quale, col suo emendamento, presentava una formola assai più accettabile di quella

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

de' onorevole Fazio. Invece di rendere *ineleggibili* delle persone (a 240,000 persone mi pare che le facesse ascendere l'onorevole Di San Donato) le quali hanno dalla fiducia pubblica un certificato di rispettabilità innegabile, invece di renderle ineleggibili, l'onorevole Pierantoni le impegnava ad *optare*. Ma la Commissione, ricordando ciò che ha detto il presidente del Consiglio, cioè che un'ora fa la Camera ha votato l'articolo 83 in cui conserva in vigore la legge del 3 maggio 1877, non stima conveniente di modificarla un'ora dopo a proposito dell'articolo 85.

Vi è poi, come diceva il presidente del Consiglio, allo studio la legge comunale e provinciale ed in quella sede sarà più appropriato il discutere di questa materia. Tanto l'onorevole Fazio che l'onorevole Pierantoni parlano di sindaci, e noi non sappiamo cosa risulterà, rispetto ai sindaci, dalla futura legge comunale e provinciale. Potremmo avere una legge che trasformi quell'ente, il quale oggi conosciamo, sotto il nome di sindaco e che gli tolga, per esempio, la facoltà di ufficiale del Governo, che accrescendo la forza collegiale della Giunta, tolga al suo capo parte di quell'importanza, della quale oggi verremo qui ad occuparci.

Lo stesso presso a poco si potrebbe dire dei membri della deputazione provinciale, inquantochè potrebbe darsi, e speriamolo anzi, che il prefetto sia tolto dalla carica di presidente della deputazione provinciale; e speriamo pure che quella tal *prerogativa*, come accennava l'onorevole Pierantoni, come uno dei tanti anacronismi della nostra legislazione sparisca. Dunque alla Commissione non pare che sia appropriata sede per tale riforma questa nostra odierna discussione. Nell'altra legge potrebbe anche portarsi esame sulle incompatibilità relative tra Consiglio comunale o sindaco e deputazione provinciale. C'è anche là qualche cosa da fare. L'onorevole Pierantoni, accennando allo scarso numero di persone sul quale si accumulano diversi uffici, ed al bisogno della migliore distribuzione degli uffici pubblici, con ciò egli stesso dava un argomento pel rinvio, che noi proponiamo a quella legge, la quale si occuperà della indicata specie di affari.

Se la legge del 1877, come si accennava, e come io sono ben lontano dal negare, ha bisogno di esser riveduta, può soccorrere l'ordine del giorno Piaciani; ma coll'ordine del giorno Piaciani non vorrei (io non ne ho presente la dizione, perchè non è stata portata al tavolo della Commissione), non vorrei si togliesse l'idea principale, che è il rinvio di una gran parte di queste questioni allo studio della legge comunale e provinciale, perchè questo è il pensiero primario della Commissione, in nome di

cui parlo. E con questo mi pare di aver risposto anche all'onorevole Leardi.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora chiedo all'onorevole Pierantoni se ritira o mantiene il suo emendamento.

PIERANTONI. Io lo mantengo facendo questa semplice modificazione: « I sindaci, gli assessori comunali ed i deputati provinciali. »

Sostituisco a tutto il corpo dei consiglieri comunali *gli assessori*, a tutti i consiglieri provinciali *i deputati provinciali*. E se la Camera mi permetterà risponderò, anche per un fatto personale, all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, è chiusa la discussione.

PIERANTONI. Voleva dire qual era la ragione della restrizione che propongo.

PRESIDENTE. È stata approvata la chiusura.

L'onorevole Leardi mantiene, o ritira il suo emendamento?

LEARDI. Per non moltiplicare le votazioni, mi unisco a quello dell'onorevole Pierantoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio, mantiene o ritira il suo emendamento?

FAZIO ENRICO. Mi associo a quello dell'onorevole Pierantoni.

PRESIDENTE. Sta bene.

Rimangono dunque due sole proposte. L'una è l'emendamento dell'onorevole Pierantoni a cui si sono associati gli onorevoli Leardi e Fazio Enrico, proposta che è del tenore seguente:

« I sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri provinciali, se saranno eletti deputati, dovranno optare per l'uno o per l'altro ufficio. »

Poi viene l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Piaciani, che è del tenore seguente:

« La Camera invita il Ministero a proporre entro l'anno corrente quelle modificazioni alla legge sulle incompatibilità parlamentari che l'esperienza possa avere suggerite, e che giovino meglio a concordarla collo spirito della legge delle riforme elettorali. »

Quest'ordine del giorno dell'onorevole Piaciani, che ha carattere sospensivo, ha la precedenza nella votazione. Esso è accettato dal Ministero e dalla Commissione, che non accettano invece la proposta dell'onorevole Pierantoni ed altri.

Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Piaciani.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

Chi lo approva sorga. (*Alcuni deputati si alzano, altri levano la mano*)

Voci. La controprova!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la controprova, prego quelli che votano in favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Pianciani di volersi alzare. (*Si fa la prova*)

Siedano. Si farà la controprova.

Chi non l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Passeremo ora alla votazione dell'articolo.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma scusi, ho dichiarato che l'ordine del giorno era sospensivo della questione.

PIERANTONI. Ma vi è un equivoco.

PRESIDENTE. Ella chiede dunque di parlare per un richiamo al regolamento?

PIERANTONI. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

PIERANTONI. Io non ho inteso di modificare la legge delle incompatibilità proponendo il dovere di opzione per i sindaci, gli assessori comunali e i deputati provinciali che sieno eletti deputati. Si indichi nella legge attuale delle incompatibilità un solo articolo, che sarebbe modificato dall'adozione della mia proposta, ed allora essa non potrà essere votata siccome compresa nella sospensiva.

Siccome s'è rimandata ad una legge speciale la revisione della legge sulle incompatibilità, trattandosi d'un'aggiunta ai casi d'incompatibilità che si contemplano nell'articolo 83, credo che nessuno mi possa togliere il diritto di far votare questa aggiunta. Questo è un diritto parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni mi permetta un'osservazione. Ho dichiarato esplicitamente che l'ordine del giorno dell'onorevole Pianciani aveva un carattere sospensivo di questa questione e che, come tale, aveva la precedenza nella votazione; ciò vuol dire che sospendeva ogni altra deliberazione in proposito. (*Bene!*)

PIERANTONI. Onorevole presidente, mi debbo giustificare con lei? L'ordine del giorno votato significa che la Camera ha deliberato che per ora non si tocchi alla legge del 1877 sulle incompatibilità, ma non credo che un ordine del giorno di tale significato possa togliere ai deputati il diritto di proporre emendamenti od aggiunte alla legge. Ad ogni modo siccome debbo sottomettermi al volere della maggioranza della Camera, mi rassegnò all'equivoco, ma prima d'accettare il voto della Camera, ho voluto protestare per mantenere alte le prerogative del deputato.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, scusi, le sono sfuggite alcune parole...

PIERANTONI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, scusi; ella dice di voler tenere alte le prerogative della deputazione.

(*Con forza*) Sono io forse qui per abbassarle?

PIERANTONI. Neppure per ombra.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, dalle sue parole potrebbero dedursi accuse molto gravi verso il presidente. Ora io credo di avere semplicemente proceduto come si è proceduto sempre. (*Bravo! bravo!*)

Quando vi sono proposte sospensive, esse hanno la precedenza su tutte le altre nella votazione; e questa è la procedura costante del Parlamento.

CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVES. Mi pare che l'onorevole Pierantoni non fosse tanto nell'errore quando sosteneva il carattere sospensivo che si vuol dare alla proposta Pianciani non è poi tale da impedire che questioni d'incompatibilità vengano inserite in questa legge. Mi spiego immediatamente.

Prego la Camera di guardare all'articolo 85 ove è detto: « che non sono eleggibili gli ecclesiastici che hanno cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza o chi ne fa le veci, ed i membri dei Capitoli. »

Quest'articolo, evidentemente, è riprodotto dalla legge delle incompatibilità. Dunque delle due cose l'una...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, mi permetta: non è punto l'articolo che ella legge, contemplato in una maniera qualunque nella legge sulle incompatibilità. La legge sulle incompatibilità parlamentari non parla che di quelle degli impiegati o dei funzionari pubblici, e non parla punto degli ecclesiastici aventi cura di anime o giurisdizione.

CHIAVES. Così essendo, la mia opposizione non regge più. Mi pareva di ricordare che un articolo analogo all'articolo 45, avesse posto nella legge sulle incompatibilità... (*No! no! — Rumori*)

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Pierantoni, l'incidente è esaurito.

Pongo ai voti l'articolo 85 che rileggo:

« Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli. »

(È approvato.)

« Art. 86. Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopochè essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza. »

« In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato. »

Pongo ai voti l'articolo 86.

(È approvato.)

« Art. 87. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole Ferrari Luigi propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Ogni deputato, durante l'esercizio del mandato, riceverà una indennità di lire 25 per ogni giornata di presenza alla Camera e godrà del trasporto gratuito su tutte le reti ferroviarie dello Stato. »

Domando se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Ferrari Luigi di svolgerlo.

FERRARI LUIGI. Allorchè io ebbi l'onore di esporre alla Camera le mie considerazioni intorno alla questione elettorale, parlai anche della indennità da conferirsi ai deputati. Avendo alcuni colleghi, assai più di me autorevoli, presentato al presidente una consimile proposta io mi riserbava di aggiungere le mie considerazioni alla proposta degli onorevoli colleghi. Ma dopo la separazione di quella parte della legge che riguarda lo scrutinio di lista, gli onorevoli proponenti ritiravano la loro proposta, e questo ritiro dimostra che partivano da un concetto e da un punto di vista diverso dal mio. Essi partivano cioè dal concetto di pratica opportunità, ed io muoveva invece da un concetto di assoluto diritto. Come ebbi l'onore di esporre alla Camera, io vedo nell'indennità ai deputati una questione di diritto, ossia la questione della libertà della scelta, unita alla questione dello ampliamento del voto, e dell'ampliamento della categoria degli eleggibili. Un altro principio io ravviso e ravvisava, quando ebbi l'onore di parlare alla Camera sull'indennità ai deputati: il principio, cioè, che essa divenga il mezzo per il quale si schiudano le porte della vita politica all'ingegno povero. Egli è perciò che io non vedo qual intimo nesso possa esservi tra lo scrutinio di lista e l'indennità ai deputati. Mi onoro quindi di presentare e mantenere la mia proposta, anche per un'altra ragione: perchè io non credo che le questioni di forma debbano essere sottoposte alle questioni di diritto. Quando verrà in discussione lo scrutinio di lista io sarò felicissimo di votarlo, perchè mi sono persuaso che è un metodo migliore di votazione non già perchè sia un correttivo. Io credo che il le-

gislatore non debba valersi delle forme e della procedura per correggere il diritto, ma solo debba scegliere quelle forme e quella procedura, per la quale il diritto possa meglio e più ampiamente svolgersi ed esplicarsi.

TROMPEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Non è la prima volta che viene davanti al Parlamento la questione dell'indennità ai deputati. Già altre volte, e prima nella Camera dei deputati del Parlamento subalpino, la proposta di concedere una indennità ai deputati, fu proposta e discussa, ma fu sempre respinta. E oggi che essa viene nuovamente in campo, senza dilungarmi in altre considerazioni, io mi limito ad osservare che la ragione principale per cui quella proposta fu sempre respinta, sta nella disposizione dello Statuto fondamentale del regno, l'articolo 50 del quale è così concepito: « le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità. » Ora, a me pare che di fronte a questa tanto chiara e negativa disposizione dello Statuto noi non potremo che uniformarci ai precedenti precitati, e che di conseguenza la Camera non accetterà la proposta dell'onorevole deputato Luigi Ferrari perchè sia concessa un'indennità ai deputati.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso. (*Conversazioni*) Prego di far silenzio.

VARE. (*Della Commissione*) Dopo che l'onorevole Crispi ha ritirato il suo articolo aggiunto, motivando il suo ritiro da ciò che la legge che resta oggi in discussione, non è più la legge a cui egli aveva inteso di anettere l'articolo; dopo questo fatto che ci pareva eloquente, non ci aspettavamo che anche coll'antico sistema del collegio uninominale, e dei deputati eletti singolarmente, qualcheduno credesse emendamento congruo nella legge elettorale nuova la indennità ai deputati. Come accennava l'onorevole Trompeo, altre volte nel Parlamento subalpino è stata sollevata una questione simile, ma è da aggiungere che un'altra volta fu provocata tale discussione in questo recinto con un'apposita proposta dell'onorevole Brescia-Morra, che la Camera deliberò di non prendere in considerazione, nella seduta del 12 marzo 1874.

L'obbiezione tratta dallo Statuto non è la sola che allora fu affacciata alla proposta del deputato Brescia-Morra; ma, quando pure non fosse la sola, certo è gravissima obbiezione.

L'onorevole Crispi, nel brillante discorso che ha pronunziato pochi giorni fa, quando ha sostenuto lo scrutinio di lista, ha creduto di fare un'osservazione che avesse importanza, e l'aveva, quando ha accen-

nato che nella lettera dello Statuto egli trova una radice piuttosto per lo scrutinio di lista che per il collegio uninominale. Quell'osservazione, che ha molta verità, indicava nell'onorevole Crispi un pensiero che a molti di noi certamente è comune.

Poniamo in disparte le questioni teoriche: se i due rami del Parlamento, d'accordo fra loro e d'accordo col terzo potere, di cui è investita la Corona, possano modificare lo Statuto: questa è una questione teorica. Noi abbiamo già fatto senza volerlo (non dirò senza saperlo) delle altre modificazioni allo Statuto. Lo Statuto è *irrevocabile*, ma non *immutabile*, e se lo svolgimento delle condizioni nazionali richiedesse una modificazione a qualche articolo dello Statuto, ed in questo fossero concordi la Camera dei deputati, il Senato e la Corona, nessuno di noi avrebbe scrupolo di accettare il miglioramento utile alla nazione, per esservi una parola in una carta del 1848 che ce lo vieti.

Non è dunque un'eccezione legale che abbiamo portato innanzi, ma una osservazione *politica*. E di indole politica era il cenno dell'onorevole Crispi quando dello scrutinio di lista trovava la radice nello Statuto. Facendo una legge elettorale, facciamo uno di quei monumenti solenni che restano nella vita costituzionale di un paese, e segnano un passo importante. Non credete voi che giovi il dire: il mutamento che facciamo, la grande innovazione che votiamo è un seguito, è un miglioramento, è un progresso, non è un salto che ci distacchi dalle nostre tradizioni? A me pare che giovi far capire che possiamo dare, e diamo tranquillamente, il diritto al suffragio a due milioni di cittadini che prima non l'avevano, e che lo facciamo senza derogare punto alla legge che abbiamo per guida, alla legge costituzionale del regno. È una forza di più che imponiamo alla nostra riforma, quella di mostrare come essa si attacchi ed abbia le sue radici in ciò che abbiamo custodito con ragionevole ossequio da tanti anni. Noi abbiamo cercato di dare uno sviluppo a tutte le nostre istituzioni, senza romperle, senza far delle crisi; abbiamo fatto molte crisi personali, ma mai delle crisi costituzionali. E questa non è una crisi costituzionale. Dunque la lettera dello Statuto, il divieto di annettere non solamente una *retribuzione*, non solamente un *onorario*, ma neppure un'*indennità* ai deputati, questo divieto che è nello Statuto, se noi venissimo a infrangerlo, non commetteremmo una usurpazione, ma faremmo opera meno opportuna, meno utile al concetto, poiché giova questo concetto del pubblico, che la riforma elettorale non esca dai termini dello Statuto.

Avremmo fatto qualche cosa che indebolirebbe nell'opinione di moltissimi la riforma che stiamo

per adottare. Questa è una prima osservazione alla proposta dell'onorevole Ferrari. Ma, come accennavo, alla proposta fatta nel 1874 dall'onorevole nostro ex-collega Brescia-Morra, non fu l'obbiezione dello Statuto la sola che venne fatta. Ve ne furono parecchie altre, che trovarono un oratore...

PIRRANTONI. Chiedo di parlare.

VARÈ... nell'onorevole Boncompagni; e fu l'ultimo discorso forse che quel pubblicista e giureconsulto notissimo abbia fatto alla Camera dei deputati prima di passare alla Camera vitalizia. Tra le altre cose egli accennava come sia consentanea a quel prestigio che deve avere l'Assemblea dei rappresentanti della nazione l'idea di un sacrificio che questi facciano per rendere un servizio al paese. Nella distribuzione degli uffici dove ciascheduno serve la patria come sa e come può, c'è anche l'ufficio di deputato, il quale si domanda, e si conferisce a coloro che credono di *poterlo esercitare*. Noi crediamo che, se si toglie questa ragione di giusto prestigio che ogni deputato può offrire ai suoi elettori, cioè che noi serviamo il paese a nostre spese, che lo serviamo gratuitamente, la importanza del deputato scemi, autorizzando il volgo a confondere l'alta missione di deputato con un impiego retribuito. Ma c'è di più.

Questa osservazione si rafforza con altre; noi siamo qui ad imporre sacrifici ai cittadini in forma di contribuzioni; noi siamo qui a determinare il modo con cui si impiega il danaro pubblico; e noi abbiamo obbligo di essere rigorosamente avari di questo danaro pubblico, perchè ogni nostra larghezza va a convertirsi in carico verso i cittadini.

Quando si dicesse che i deputati riformando la legge elettorale hanno pensato a se stessi, ed hanno pensato ai loro successori, mentre accrescevano i titoli del pubblico dispendio, questa facoltà di imporre contribuzioni ai cittadini in mano a persone le quali non vogliono professare l'astensione dal mettere il dito nell'erario pubblico, questa facoltà, che è pur necessaria, diventerebbe eccessivamente delicata.

Noi abbiamo degli esempi, e degli esempi tremendi. L'onorevole deputato Crispi accennava, giorni sono, alle tante ragioni di sordito che concorsero nelle Assemblee francesi della seconda Repubblica; a quelle tante ragioni egli avrebbe potuto aggiungere questa, che concerne i *25 franchi*. Noi abbiamo sentita ripetere (quelli che erano a Parigi come quelli che erano lontano), quella famosa frase quando venne il colpo di Stato e Napoleone mandava i deputati in carcere: *Ah! ce sont les 25 francs qu'on va coffrer!* (Pausa)

I miei colleghi della Commissione mi raccoman-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

dano di essere breve; dirò pochissime parole per rammentare quello che nel 1874 fu detto contro la proposta Brescia-Morra, e aggiungere che le ragioni istesse valgono anche adesso ad escludere la proposta Ferrari. La Commissione adunque non accetta la proposta dell'onorevole Ferrari; l'argomento che qualcheduno possa trovarsi nell'impossibilità di presentarsi candidato perchè povero, noi lo crediamo troppo parziale. Sono troppo pochi questi individui per cambiare un'istituzione dello Stato a loro favore.

La nostra riforma elettorale viene in un momento di calma; le antiche difficoltà, che allontanavano più cittadini dalle candidature, vanno appianandosi. Assicurata la indipendenza della patria e la sua unità, posto in regola col pareggio il bilancio dello Stato, le elezioni entrano in un campo politico più sereno e più normale; un certo numero di persone che adesso si astiene, può invogliarsi di prendere parte alla lotta politica e di entrare in Parlamento. Di mano in mano che la vita politica va maturandosi, un numero di giovani anche agiati che possano occuparsi della cosa pubblica si andrà sviluppando; i candidati che possano adempiere il loro mandato non sarà più scarso; il corpo elettorale non avrà d'uopo di sforzi per essere in grado di fare le scelte, senza necessità di andare in cerca di persone eccezionali.

Credo d'altronde che le eccezioni sarebbero sempre pochissime, perchè colui il quale abbia, come immagina l'onorevole Ferrari, bastante ingegno, bastanti qualità, bastante notorietà per essere deputato, non sarà arrivato ai 30 anni, senza aver trovato il mezzo di vivere, e di guadagnarsi tanto che basti a poter dedicare alcune ore del giorno alle occupazioni parlamentari.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Pierantoni. Parla nello stesso senso, onorevole Pierantoni?

PIERANTONI. Parlo per combattere l'indennità; ma per invitare nello stesso tempo...

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio se io dessi prima facoltà di parlare all'onorevole Crispi il quale la sostiene?

PIERANTONI. Gliel'aveva già offerta io stesso.

PRESIDENTE. Per non far seguire i discorsi tutti nello stesso senso.

Onorevole Crispi, ha facoltà di parlare.

CRISPI. Non riprendo il mio emendamento, e dissi le ragioni per le quali l'avevo ritirato; ma il mio amico, il deputato Varè mi ha provocato col suo discorso, e mi pare che sia il caso di rispondere alle cose dette, e specialmente alle teorie enunciate da lui.

Anzitutto io non ammetto l'intangibilità dello Statuto. Gli Statuti furono fatti per impedire ai Governi di andare indietro, ma non già per non andare avanti. Innanzi a noi non c'è che il progresso. Statuti intangibili non possono esservi, anche per un'altra ragione.

Se noi riteniamo immutabile la legge fondamentale dello Stato, noi vogliamo l'immobilità; e rimettiamo alla piazza quei progressi che è bene sieno fatti dai corpi costituiti. Capisco che nello Statuto di Carlo Alberto non si sia parlato di revisione, e fu prudenza; ma come deve interpretarsi questo silenzio? Deve interpretarsi nel senso, che non è necessario, secondo la Costituzione italiana, che si convochi espressamente una Camera costituente; ma che il Parlamento nel modo col quale funziona, è sempre costituente e costituito.

Tutte le volte che l'opinione pubblica ha maturato una riforma, il Parlamento ha il dovere di accettarla ancorchè questa riforma porti una modificazione ad un articolo dello Statuto.

È inutile addurre esempi: ve ne sarebbero molti dal marzo 1848 in poi. Lo Statuto non riconosceva che la bandiera azzurra, e Carlo Alberto col suo proclama, quando passò il Ticino, inalberò la bandiera tricolore. E malgrado che due o tre anni dopo il generale D'Averniòz avesse nel Parlamento subalpino reclamato il ritorno alla bandiera sabauda, il Parlamento sapiente, e sapiente il Re, ricordandosi che la bandiera, la quale era rimasta salda in Piemonte, era speranza e salute dell'avvenire, la conservarono; e la solitaria parola del generale D'Averniòz fu vinta dall'unanime consenso del Parlamento piemontese.

Signori, io non credo che sia un male, ma credo invece sia un bene l'indennità ai deputati.

Quando a Luigi XVIII fu data lettura della celebre carta del 1814 e gli fu presentato quell'articolo in cui si diceva che il mandato dei deputati sarebbe gratuito, egli rispose con quella frase ironica: *Ils me coûteront beaucoup!* Quella frase comprende una grande rivelazione.

Gli americani, che ne sanno più di noi, non ammettono servizi gratuiti, ed infatti non se ne possono ammettere.

Signori, ogni uomo che dà il suo tempo deve essere soddisfatto: è una indennità dell'opera che esso presta; come son pagati i ministri (i quali, sia detto fra parentesi, sono meschinamente pagati) allo stesso modo dovrebbero esserlo i deputati. Nei principali Parlamenti di Europa i deputati hanno una indennità. Lasciando da parte il concetto generale che bisogna aprire le porte del Parlamento alle intelligenze povere ed oneste, vi ha, o signori, una

necessità più grave, ed è questa: che la mancanza dell'indennità fa del Parlamento, con lo svolgersi dei tempi, una oligarchia, e la pessima delle oligarchie.

Guardate l'Inghilterra. In quel paese, dove si sono fatte molte riforme e dalla Magna Carta all'ultima riforma elettorale, quale grande rivoluzione non è avvenuta in quel Parlamento? La Camera dei comuni, che con frase umile fu detta la Camera bassa, mentre la Camera dei Pari è detta la Camera alta, ha provato che i due termini sono invertiti e quella che era bassa altra volta oggi è alta in Inghilterra. Nulladimanco là si è ancora indietro in questo, cioè non si è voluto dare l'indennità ai deputati. E quando si vogliono proteggere elette intelligenze e farle entrare in Parlamento, gli elettori medesimi assegnano loro delle somme. E ne avete moltissimi esempi, fra i quali quello dell'O' Connel il cui assegnamento fu detto la lista civile del popolo. Or siccome ciò non è sempre possibile, ne segue che la rappresentanza nazionale è serbata ai ricchi, onde la Camera dei comuni è un'Assemblea degli ultro-geniti della aristocrazia e dei membri della ricca borghesia. Ora, signori, questo non è possibile che sia comportato dai tempi.

Ve lo dissi l'altro giorno (non voglio ritornare sullo stesso argomento, e mi dorrebbe di annoiare la Camera), il tempo della borghesia...

DI SAN DONATO. È finito.

CRISPI... declina; ed ove essa non dia adito alle plebi, noi non consolideremo le nostre istituzioni. Ora, perchè le plebi entrino in Parlamento, bisogna che un giorno consentiate anche voi l'indennità ai deputati.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io combatto la indennità ai deputati, e ne dico le ragioni, che sono affatto diverse da quelle addotte dall'onorevole Varè, ed in parte diverse da quelle dell'onorevole Crispi. Sarebbe cosa nuovissima, sarebbe un anacronismo il mettere in quest'anno in discussione se la Camera abbia il potere di fare leggi che svolgano le istituzioni parlamentari; perchè, come insegnano scrittori competenti, quando non vi è nella Costituzione un Parlamento revisivo, vige la competenza parlamentare. Dico e penso che tale onnipotenza si contenga nell'articolo 55 dello Statuto, il quale sanziona che si ha la legge, quando è votata dalle due Camere, e sanzionata dal Re.

La Costituzione non prescrive il diritto di alcuna legge, che modifichi alcun articolo dello Statuto. Freni rigorosi pel mantenimento delle parti sostanziali dello Statuto il Senato e la sanzione regia.

Tutti gli scrittori, tra i quali posso citare l'onorevole Broglio, sostengono che lo svolgimento dello Statuto sia un diritto costituzionale dei poteri costituiti. In numerose e solenni occasioni il Parlamento subalpino o italiano proclamarono tale diritto e ne fecero uso. Il diritto dell'onnipotenza parlamentare è stato una fortuna per la nostra unità nazionale.

L'onorevole Crispi ha ricordato l'articolo relativo alla bandiera, che fu corretto da Re Carlo Alberto, che fece della tricolore la bandiera del suo Stato. Io ricorderò molti articoli dello Statuto, che sono stati svolti o modificati da articoli di leggi posteriori. Esempi:

L'articolo 1 dello Statuto, che prescriveva la religione dello Stato, fu modificato dal principio dell'eguaglianza dei culti.

L'articolo 2 sanziona che il Re è sacro ed inviolabile. Questa prerogativa del Re fu applicata al Papa dalla legge delle guarentigie.

L'articolo 18, che dichiara i diritti spettanti alla potestà civile in materie beneficiarie o concernenti l'esecuzione delle provvisori di ogni natura provenienti dall'estero, fu in gran parte abolito dalla stessa legge sulle guarentigie pontificie.

L'articolo relativo alla stampa stabiliva la censura per libri liturgici: un articolo della legge delle guarentigie ha proclamata la libertà del pensiero innanzi ai dogmi e la piena libertà religiosa.

L'articolo 61 sanziona che, non si possano istituire tribunali eccezionali: quando il brigantaggio insanguinava alcune parti d'Italia, dinanzi alla suprema necessità di ripristinare l'ordine sociale, il Parlamento votò la sospensione delle guarentigie costituzionali, istituì tribunali militari. Altre volte il Parlamento votò provvedimenti eccezionali.

E quando le guerre di nazionalità ci condussero a supremi momenti nei quali la patria ebbe bisogno che sorgesse un Governo simile al Dittatoriale dell'antica Roma, il Parlamento conferì i pieni poteri al Governo senza timore di offendere lo Statuto nazionale.

La milizia comunale, ossia la guardia nazionale non fu abolita?

La Camera non derogò all'articolo, che vuole la metà più uno della maggioranza assoluta per il voto delle leggi?

Questa storia legislativa afferma la virtù della onnipotenza parlamentare.

Chi sostiene la immutabilità degli articoli dello Statuto è un uomo fuori il tempo moderno. Non vi ha dunque ostacolo d'incostituzionalità a discutere della proposta della indennità ai deputati. Tale proposta è discutibile dal punto dell'opportunità.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

L'onorevole Varè ha obbiettato che l'adottarla farebbe dire che i deputati, votando la legge elettorale, pensarono a sè stessi. Quest'argomento non ha fondamento, perchè quando la nuova legge elettorale verrà applicata, sarà sciolta la Camera, e nessuno di noi sarà più deputato.

Chi di noi tornerà alla XV Legislatura?

Lo dirà il tempo.

L'onorevole Varè ha detto che la indennità lederebbe il prestigio del Parlamento.

Neppure questo argomento mi pare degno di considerazione. Si crede forse miglior sistema quello del biglietto circolare sulle ferrovie e sopra piroscafi che nessuna legge ha attribuito ai deputati ed ai senatori e che è un favore illegale, un provvedimento di economia domestica che serve a far funzionar malissimo le istituzioni parlamentari? Con questo biglietto di circolazione i deputati avvocati percorrono il paese sulle ferrovie per cause d'interesse privato, usando il libretto di deputato. (*Rumori*) Ed è un male. I sindaci corrono di qua e di là... (*Rumori*) per provvedere ai loro interessi municipali, e viaggiano col libretto di deputati. Giovani desiosi di amore... (*Oh! oh! — Rumori e viva ilarità*)

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni...

PIERANTONI... corrono di città in città cercando divertimenti. Spessissimo succede che si incontri alla frontiera il deputato che dovrebbe stare qui attento ed assiduo. Se una agevolazione si dovesse dare dovrebbe essere limitata al solo biglietto di andata e di ritorno dal domicilio alla capitale. (*Conversazioni e commenti*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PIERANTONI. Io vorrei che fosse votata una legge, la quale, sopra l'esempio di molte Costituzioni, assegnasse il giorno della convocazione della Camera e il termine dei lavori parlamentari dell'anno. Vorrei il primo lunedì del mese di novembre per la convocazione e la proroga alla fine di maggio, salvo la straordinaria occasione di convocazioni straordinarie a nome del Governo.

Data simigliante legge non sarebbe meglio dare ai deputati un gettone di presenza, con cui potessero provvedere alla dimora nella capitale invece del libretto di circolazione? Si potrebbe sanzionare non essere dovuto questo gettone di presenza ai deputati che hanno i lari domestici in Roma. Questo sistema, economicamente e moralmente sarebbe migliore dei viaggi gratuiti. Dunque, onorevole Varè, poniamo la questione netta; perchè se noi crediamo che la prudenza politica debba imporci il silenzio su certe questioni, il paese, che ha il sindacato politico, non ne tace.

Io credo che il favore del viaggio gratuito alletti molti alla carriera politica. Qualche giovane che aspira alla vita di deputato, agogna l'onore della medaglia, che fregia l'oriolo, ma più di tutto aspira al libretto ferroviario che... (*Proteste ad un settore di destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni...

PIERANTONI. Io ho parlato di persone che non sono in questa Camera, ed ho parlato soltanto di qualche persona. (*Rumori a destra*)

Voci a sinistra. No! no! sono molti.

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio.

Onorevole Pierantoni, guardi di non offendere la suscettibilità dei suoi colleghi.

PIERANTONI. Io non parlo di deputati, parlo personalmente dei candidati.

PRESIDENTE. Quando sono deputati, hanno altri pensieri. (*ilarità*)

PIERANTONI. Dunque la questione di opportunità è questa: conviene meglio fare una legge la quale vieti un privilegio che non è concesso da alcuna legge dello Stato e che dia invece un'indennità, ovvero bisogna lasciare lo *statu quo* con i suoi inconvenienti, col favore alle frequenti assenze dei deputati?

La questione non è stata studiata con pienezza di calcolo. Io desidero che sia rimandata a quella tal Commissione che dovrà studiare tante altre cose, cioè lo scrutinio di lista, le incompatibilità, ecc. (*Risa*)

Ora esamino gli argomenti addetti dall'onorevole Crispi. Egli ha ricordato una scettica frase di Luigi XVIII. È meglio di non ricordare le frasi dei Borboni. (*Risa*)

All'onorevole Varè che ha detto che il gettone di presenza in Francia discreditò l'Assemblea, ricordo che quando l'ammiraglio Baudin morì combattendo sulle barricate del 2 dicembre, sciamò: *voilà comment meurt un homme à 25 francs*.

Noi non abbiamo da temere le condizioni della Francia. Quando il socialismo beffeggiava i deputati aveva giurato guerra agli ordini rappresentativi.

Dopo ciò io dico che chi assume il mandato legislativo, non può intendere che questo sia un mandato simile a tutti gli altri uffici dello Stato. Io sarei lieto se fosse adottata una legge d'incompatibilità che togliesse a tutti gl'impiegati dello Stato, che ora sono in questa Assemblea, lo stipendio quando sono deputati. (*Sensazione*)

Io la voterei perchè sarebbe legge logica. Gl'impiegati che non prestano servizio allo Stato o nel potere giudiziario o nell'esercito o nel potere ammi-

nistrativo perchè vengono in Roma a prestare un servizio alla patria come legislatori, non hanno diritto allo stipendio per il tempo che non attendono ai loro uffici. Molti possono far rinuncia del soldo; nessuno può essere privato del grado che è uno stato di dignità acquisito con lunga preparazione, con nobili sacrifici. Entri l'Assemblea in quest'ordine d'idea; sospenda lo stipendio agl'impiegati eletti deputati, e farà un atto di giustizia; non già deplorabili ostracismi. E ci pensi l'Assemblea, perchè questa questione dell'indennità risorgerà sempre fino a quando vi saranno due classi di deputati, quelli che indirettamente hanno una indennità e quelli che non l'hanno. Per esempio, i maggiori, i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali che non comandano il battaglione, il reggimento o la divisione, che ha stanza sotto i gioghi delle Alpi, e che sono qui e che riscuotono lo stipendio; i professori che non fanno lezioni e che riscuotono lo stipendio, i magistrati distolti dai tribunali, sono in sostanza deputati, pagati con indennità fissa. La razza latina è razza delle grandi eguaglianze, e vuole l'eguaglianza anche nella fame. (*Risa*) Essa pone il dilemma: o tutti indennizzati, o nessuno. Ed ora rimane la questione dell'opportunità. Dobbiamo ora votare la indennità, se noi che avevamo un ideale più grande e più nobile, abbiamo dovuto rinunciare a tante innovazioni legislative, che pur sarebbero opportune e giuste, rimandiamo ad altro tempo l'esame di questo grave argomento dell'indennità.

Mi permetta poi l'onorevole Crispi di non credere che l'indennità sia una necessità per impedire la lotta tra la borghesia e il proletariato. Le Assemblee più democratiche, quelle che escono elette dal suffragio universale, non ci danno ancora l'esempio di deputati operai, di deputati colla *blouse*.

Voci. La Costituente.

PIERANTONI. Lasciamo stare le Costituenti.

Io vi domando: in Francia, col suffragio universale, avete voi avuto mai per rappresentante un capo officina? No, perchè chi si prepara alla vita politica, dev'essere tale uomo che, se non ha un patrimonio di scienza e di attività nel vero senso della parola, ha una professione che non gli fa paventare la miseria. L'onesta mediocrità è virtù che dà forza ai Parlamenti in un secolo in cui gl'interessi materiali si fanno prevalenti.

Per queste ragioni io combatto, nel terreno della opportunità, l'indennità dei deputati, raccomandando però al Ministero, alla Commissione ed a tutti i miei colleghi di riesaminare questo importante problema politico.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata, pongo ai voti la chiusura; naturalmente riservando la facoltà di parlare all'onorevole ministro per dire il suo avviso.

Chi approva la chiusura, è pregato di alzarsi.

(La chiusura è approvata.)

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La questione dell'indennità ai deputati, non è sorta oggi per la prima volta nella presente discussione. Anche nella discussione generale parecchi oratori chiesero venisse colla nuova legge stabilita un'indennità per i membri di questa Camera. Ne parlò, tra gli altri, l'onorevole mio amico Toscanelli, esponendo le ragioni per le quali, a suo credere, sarebbe utile sotto molti aspetti una tale indennità.

E anch'io nella mia Relazione aveva toccato brevemente siffatto tema, osservando che nella Commissione non se ne era discusso poichè avevamo stimato non fosse il caso, per non dare soverchia estensione ai problemi contenuti nel progetto di legge, d'occuparci delle questioni riguardanti incompatibilità parlamentari; ed avevamo stimato che non occupandoci delle incompatibilità non fosse il caso di risolvere neanche la questione concernente l'indennità ai deputati, la quale, come risulta anche dalla presente discussione, col sistema delle incompatibilità è strettamente connessa.

Nella Relazione, tuttavia, io dichiarai di essere favorevole al principio dell'indennità, e ciò per due ragioni: in primo luogo perchè l'indennità ai deputati nella legislazione elettorale dei paesi retti a regime rappresentativo è ormai di diritto comune; in secondo luogo, perchè io credo che la questione dell'indennità, a rigore, risolvesi in una questione di eleggibilità.

Invano, infatti, viene proclamato il principio della eleggibilità di tutti i cittadini, quando si lascia sussistere una ineguaglianza di mezzi che permette ad alcuni di venire a sedere in questo recinto, ad altri no.

Or bene, queste due ragioni il Ministero reputa, in massima, validissime a favore del sistema della indennità. Sta in fatto, come accennai, che quasi tutti gli Stati retti a regime parlamentare corrispondono un'indennità ai rappresentanti della nazione. Ed invero essa trovasi stabilita negli Stati Uniti, nel Brasile, nel Messico, nella Confederazione Argen-

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

tina ed in altre repubbliche americane; si trova stabilita in Francia, nel Belgio, nella Prussia, nell'Austria, nell'Olanda, negli Stati scandinavi, nella Grecia, infine in quasi tutti gli Stati europei, all'infuori dell'Inghilterra, dove è abbastanza naturale che non siavi indennità. Infatti, siccome in Inghilterra vi sono per l'elezione, da parte dei candidati, spese necessarie che ascendono a somme considerevolissime, ingenti, sicchè Stuart Mill, il quale nulla volle spendere per essere eletto, diede un esempio veramente eccezionale, così, non potendo essere candidati che i ricchi, si comprende che non sia adottato il principio dell'indennità. Però, come osservò l'onorevole Crispi, anche in Inghilterra alle disposizioni generali di legge suppliscono talune volte gli elettori, come avvenne nel caso da lui citato di O'Connell, il quale per la specie di lista civile che gli elettori gli costituirono, ebbe il titolo glorioso di *re mendicante*, e come avvenne pure per Cobden, senza tornar a parlare di Stuart Mill, per la cui elezione, alle spese che gravano sui candidati, provvidero gli elettori.

D'altra parte il Ministero riconosce pure fondato l'altro motivo già da me accennato a favore della indennità; che, cioè, senza di esso non avrebbe applicazione pratica il principio del diritto di eleggibilità comune a tutti i cittadini, e in modo indiretto ed implicito verrebbe ammesso il censo di eleggibilità che anche la legge nostra ha respinto.

Nè possiamo ammettere che l'indennità scemi il prestigio del deputato. Come può scemare il prestigio di chicchessia l'applicazione di quella legge di giustizia che ogni lavoro merita retribuzione? Diminuisce forse il prestigio del ministro, del magistrato, del professore e del sacerdote stesso, il ricevere essi un emolumento in compenso delle proprie fatiche? A chi dice essere più degno che si presti un'opera gratuita, è facile rispondere che l'indignità consiste nel trascurare i propri doveri e non nel riceverne una ricompensa. Nè crediamo, convenendo in ciò coll'opinione testè espressa dall'onorevole Pierantoni, dall'onorevole Crispi, e parmi anche, in ultima analisi, dall'onorevole Varè, che all'indennità possa essere di ostacolo la disposizione dell'articolo 50 dello Statuto. Che tale eccezione non possa ragionevolmente sorgere, lo dimostra la ragione costituzionale medesima, e inoltre il fatto e l'esperienza lo confermano. Lo dimostra la ragione costituzionale, secondo cui venne presso di noi accettato il principio, liberale e conservativo in pari tempo, che lo Statuto possa modificarsi dai tre poteri costituiti; senza di che implicitamente proclamereste la necessità delle Costituenti, ove non voleste con singolare contrasto affermare la perfettibilità legisla-

tiva ed in pari tempo la immobilità costituzionale.

Ne' paesi in cui le Costituzioni non stabiliscono un metodo speciale per la loro revisione è in generale adottato, ed è inevitabile che si adotti, il principio britannico della onnipotenza parlamentare. Così avvenne negli Stati in cui le Costituzioni non stabilirono appunto un metodo speciale di revisione, e così avvenne anche presso di noi, dove moltissime furono le modificazioni dello Statuto, per cui io potei dire che tale interpretazione è confermata dal fatto. Parecchie di tali modificazioni furono citate testè dall'onorevole Varè, dall'onorevole Crispi e dall'onorevole Pierantoni. Ma io dirò di più; dirò che lo Statuto fu dalla Camera modificato anche indipendentemente da una legge approvata da tutti e tre i poteri, quando stabilì con una propria deliberazione regolamentare che per determinare il numero legale necessario alla validità delle sedute non si dovessero computare i deputati in congedo. E invero, siccome l'articolo 53 dello Statuto stabilisce che « le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide...

PIERANTONI. C'è anche la guardia nazionale!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente » è chiaro che questa disposizione venne modificata, se almeno non si voglia asserire che i *membri* in congedo cessino per il congedo medesimo di essere membri dell'Assemblea. Sebbene dunque, in via di massima, io sia d'accordo coll'onorevole Ferrari, tuttavia lo prego di non voler persistere in questo momento nella sua proposta.

Lo prego di non volervi persistere per più ragioni. In primo luogo per la ragione che trattene la Commissione dall'occuparsene; per essere, cioè, la presente questione strettamente legata, come dissi, con quella delle incompatibilità parlamentari. In secondo luogo è chiaro che la disposizione con cui si attribuisse una indennità ai deputati, avrebbe bisogno, come accennava l'onorevole Pierantoni, di essere completata con altre disposizioni, provvedendo a che non percepissero una duplice retribuzione i deputati impiegati, e che non facesse inoltre duplicato quell'altra forma d'indennità la quale consiste nella gratuità del passaggio sulle strade ferrate.

Ma soprattutto è conveniente che la questione dell'indennità non venga a complicare il presente progetto di legge, pella stessa ragione per la quale l'onorevole presidente del Consiglio disse ieri non essere del pari conveniente che un'altra questione gravissima venga a rendere più difficile, e forse problematica, l'accettazione del progetto di legge nella parte che si riferisce all'elettorato, poi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

chè l'onorevole Ferrari ammetterà che anche questo argomento della indennità potrebbe per avventura frapporre ostacoli all'accoglimento complessivo del progetto di legge che stiamo discutendo.

Io ho chiuso la mia Relazione sulla riforma elettorale, dicendo, colle parole che furono in modo tanto gentile ricordate dall'onorevole Bovio, che sarà un bel giorno per noi quello in cui avremo chiamato dei milioni di nostri fratelli alla piena dignità di cittadini.

Io ho fatto già ogni sforzo, ogni sacrificio per assicurare questo conferimento della potestà politica a milioni di nostri fratelli. Procuriamo dunque di non rendere più difficile, includendo troppe altre cose in questo progetto di legge, l'approvazione di quella parte di esso che già è stata votata e che di per sè sola contiene il più importante e radicale mutamento che fin qui sia stato operato nel nostro diritto pubblico, nell'ordinamento delle nostre istituzioni rappresentative.

È in nome di questi concetti e di questi sentimenti, i quali io credo comuni a me ed all'onorevole proponente, anzi a grandissima parte di questa Camera, che io prego l'onorevole Ferrari di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, mantiene ella o ritira il suo emendamento, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

FERRARI. Io prenderei volentieri atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, ma queste assicurazioni sono tanto vaghe e generiche, che davvero non mi persuadono a ritirare la mia proposta; se l'onorevole ministro mi avesse assicurato d'unire la proposta dell'indennità ai deputati, con quella dello scrutinio di lista (*Mormorio a destra*) io avrei preso volentieri atto delle sue dichiarazioni; in difetto di tale assicurazione, sono costretto a mantenere la mia proposta.

VOCI. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Veniamo adunque ai voti sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ferrari che rileggo: « Ogni deputato durante l'esercizio del mandato riceverà una indennità di lire 25 per ogni giornata di presenza alla Camera, e godrà del trasporto gratuito su tutte le reti ferroviarie dello Stato. »

Coloro che approvano questo articolo aggiuntivo sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Passeremo ora al titolo V, *Disposizioni generali e penali*.

« Art. 88. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato,

incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

« 1° I condannati a pene criminali per reati non politici, se non ottengono la riabilitazione;

2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, falso, truffa, appropriazione indebita e qualunque specie di frode, o per reati contro il buon costume, salva la disposizione dell'articolo 847 del Codice di procedura penale. »

A quest'articolo 88 l'onorevole Bortolucci propone il seguente emendamento:

Il sottoscritto propone che al n° 2 dell'articolo 88 sia sostituito il seguente:

« 2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, *ricettazione dolosa di oggetti furtivi*, truffa, appropriazione indebita, *abuso di fiducia*, e qualunque specie di frode, falso, e *calunnia*, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale. »

Domando se quest'emendamento dell'onorevole Bortolucci è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Bortolucci ha facoltà di svolgerlo. (*Movimenti e conversazioni*)

Onorevoli deputati, è il 36° giorno impiegato nella discussione di questa legge. Facciano dunque silenzio, mi aiutino colla loro tranquillità a fare progredire il nostro lavoro.

BORTOLUCCI. Signori, io sarò brevissimo. Nel proporgli quest'emendamento, e l'altro successivo intorno all'articolo 89, ho obbedito ad un sentimento di alto rispetto verso l'ufficio di elettore, e molto più verso la nobile missione di deputato al Parlamento nazionale. Guidato da questo sentimento, ho dovuto persuadermi che fosse bene escludere dal corpo elettorale e dalla Camera tutti coloro che non sono degni, nè meritevoli di sedervi, sia per mancanza di rispettabilità di carattere, sia per difetto di onorabilità in causa di pregiudicata condotta morale, sia infine perchè non abbiano la intera capacità giuridica.

Infatti, signori, qual fede e qual valore potreste voi dare al voto di colui che ha sul capo una condanna per ricettazione dolosa di cose rubate, o per abuso di confidenza, o per calunnia? Con quale animo tranquillo e sereno potreste voi trovarvi accanto ad uno di cotali individui? Perciò, signori, vi propongo di aggiungere alle cause d'indegnità, che sono annoverate in quest'articolo, anche la ricettazione dolosa, l'abuso di fiducia e la calunnia.

Ne mi si dica che questi tre titoli sono compresi implicitamente nei diversi reati qui contemplati, per-

chè la ricettazione, dolosa specialmente, in alcune regioni d'Italia dove vige una diversa legislazione penale, come nella Toscana, è dubbio in giurisprudenza se possa considerarsi fra i reati di furto, o non piuttosto come un reato *sui generis*; per cui se mai per avventura fra le possibilità umane avvenisse che la elezione cadesse sopra una persona che sul registro della sua condotta avesse una consimile macchia, potrebbe sostenersi che ciononostante la elezione fosse valida: dal che ognuno vede quanto disdoro ne verrebbe al corpo elettorale, e segnatamente alla Camera che fosse obbligata a ricevere nel proprio seno cotal sorta di rappresentanti.

Così si dica dell'abuso di fiducia, che sebbene reato affine, è a dubitarsi se possa confondersi con quello di truffa o di appropriazione indebita, e così anche a più forte ragione, può ripetersi della calunnia che evidentemente è un reato *sui generis*, diverso dal falso vero e proprio.

Questo sono le brevissime osservazioni che io sottopongo alla Camera perchè voglia far buon viso alla mia proposta, e udirò volentieri dall'onorevole ministro e dalla Commissione se nulla abbiano in contrario.

E giacchè mi trovo a parlare, domanderei all'onorevole presidente che volesse concedermi di sviluppare anche l'altro mio emendamento al successivo articolo 89, avendo connessione col presente. Ciò potrebbe abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Bene inteso che dopo non parlerà più.

BORTOLUCCI. Non parlerò se non occorrerà.

PRESIDENTE. Allora continui.

BORTOLUCCI. Sarò anche in questa parte brevissimo. Nel mio secondo emendamento io convengo col Ministero e colla Commissione che si debbano escludere dall'elettorato e dall'eleggibilità i dichiarati falliti fino a che non abbiano interamente pagati i creditori, e gli interdetti per infermità o vizio di mente; e di ciò credo che sarà consenziente tutta la Camera. Ma io aggiungo di più, gli inabilitati non soltanto per vizio di mente, ma anche per prodigalità, o per cecità, sordità o mutismo dalla nascita. Una volta, o signori, che voi fate coincidere l'età e capacità elettorale coll'età maggiore, ossia colla capacità civile dei cittadini, ne viene di logica conseguenza che anche gli inabilitati per prodigalità, sordità e mutismo dalla nascita, debbano essere esclusi dall'elettorato, perchè mancano della piena capacità giuridica. Essi sono parificabili ai minori emancipati; e se escludete questi, dovete pure escludere anche quelli, trovandosi nell'identica condizione giuridica di fronte alla legge. E ciò basti per gli inabilitati.

Ma c'è un ultimo comma della mia proposta, che

raccomando caldamente alla Camera. Io credo che per il rispetto, per l'onore tanto del corpo elettorale, come della Camera, non si possa accordare il diritto di suffragio elettorale a coloro, i quali sono legalmente ammoniti per mendicizia illecita, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette per crimini o delitti a termini del Codice penale.

Signori, non voglio perdermi a dimostrare quanto sia conveniente, e decoroso, l'escludere queste persone dal corpo elettorale e dalla Camera.

Con qual soddisfazione e tranquillità potreste voi, ripeto un'altra volta, trovarvi accanto ad una persona che è ammonita come sospetta per grassazione, per furto o per altro reato? Come può riconoscersi serio, consciencioso e libero da qualsiasi sinistra influenza il voto di un elettore ammonito per mendicizia abusiva, per vagabondaggio, per oziosità? Ma qual libertà questo elettore può avere? Qual fede gli potrete voi concedere? È necessario, o signori, che teniamo calcolo di queste circostanze tanto più oggi che si sta compiendo una grande riforma, quella di diminuire l'età elettorale portandola al ventunesimo anno, età in cui l'uomo non ha ancora la necessaria esperienza, e generalmente parlando manca di una posizione sociale: tanto più oggi che per il solo fatto di aver frequentata e superata la scuola elementare obbligatoria si acquista l'elettorato da milioni di cittadini.

Voi infatti m'insegnate che la scuola elementare obbligatoria si risolve nel saper leggere e scrivere, e nel fare le prime operazioni di aritmetica, e ciò nei primi anni della fanciullezza.

Ora, fate che il fanciullo superata ai dieci, ai dodici anni la scuola, non seguiti più ad istruirsi e a lavorare, e dovrete concedere che al ventunesimo anno egli si troverà ad aver dimenticato tutto, e nel momento in cui sarà chiamato ad esercitare il più importante degli uffici politici, quello dell'elettorato, sarà facile che lo vediate fra gli ammoniti per oziosità e vagabondaggio.

Quindi raccomando anche questo mio secondo emendamento alla considerazione dell'onorevole ministro guardasigilli e della Commissione, e alla saviezza e giustizia della Camera che deve pronunciare sul medesimo il suo sovrano verdetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io lodo il concetto dell'onorevole Bortolucci, e per quanto si riferisce alle proposte di modificazione all'articolo 88, non ho difficoltà di accettarle.

Difatti quasi implicitamente è compreso il concetto dell'onorevole Bortolucci nell'articolo proposto dalla Commissione.

È vero che, essendosi incluso nell'articolo il reato di furto, è conveniente che si estenda la ineligibilità a colui che è condannato per ricettazione di cose di furtiva provenienza.

Se deve interdirsi l'elettorato a colui che mette la mano sulle cose altrui, bisogna anche stabilire che non è meno riprovevole colui che lucra delle cose altrui sapendole furtive. Così di buon grado consento si escluda chi è condannato per calunnia.

Ma ad una proposta assolutamente non posso associarmi, che è l'ultima del suo emendamento. L'onorevole Bortolucci vuole che siano esclusi dal diritto elettorale coloro i quali sono: « legalmente ammoniti per mendicizia illecita, oziosità, vagabondaggio o come persone sospette per crimini o delitti. »

In verità, o signori, più volte si è parlato nella Camera delle ingiustizie, degli scandali, dei pericoli creati dalla legge sulle ammonizioni, più volte qui si è lamentato, anzi stigmatizzato, il sistema col quale le ammonizioni si infliggono. Non si colpiscono e non si colpiscono persone veramente sospette per delitti, ma persone che avevano l'unico delitto di essere in-vise ad un sindaco, ad una persona influente, ad un brigadiere e qualche volta anche di peggio.

E le cose arrivarono a tal misura da chiamare più volte l'attenzione del Parlamento, e determinare delle proposte per modificare la legge volendo sostituire la serietà e la garanzia di un giudizio al pronunciato del pretore che infligge la nota della ammonizione sulla base di partigiani rapporti, e di accusa sobillata nel mistero al suo orecchio senza possibilità di difesa.

Ora, signori, ricordate che quando si è fatta dal Governo la proposta di una Commissione per determinare la capacità corrispondente all'istruzione obbligatoria si è detto: badate al pericolo che ne può avvenire; voi con questa Commissione autorizzate una fabbrica d'elettori. Ed ora io vi dico: badate che con questo emendamento si costituisce una macchina infernale in mani o del Governo o di nemici che può mandare in aria un numero di elettori, e quello che è più, togliere ad un cittadino il diritto all'eleggibilità. Pensate un momento ad un Governo reazionario e ne potrete prevedere le conseguenze. Accettate la proposta e vedrete come saranno facili le denunce in tempo prossimo alle elezioni. Signori, non c'illudiamo. Chi fa oggi le denunce? Chi le sostiene cogli occulti rapporti? È l'arma dei carabinieri, sono i sindaci. Ora se costoro sono strumenti del potere esecutivo, è facile vedere a quali conseguenze andiamo incontro. Se si dicesse che saranno esclusi coloro che sono stati condannati per contravvenzioni all'ammonizione non l'accetterei neppure, ma almeno direi che c'è

una certa garanzia di un giudizio, che interviene una sentenza e non la ipocrisia di un giudicato. Ma l'onorevole Bortolucci nel suo emendamento propone coloro che sono ammoniti...

BORTOLUCCI. Legalmente, con sentenza del pretore:

PARPAGLIA. Poichè l'onorevole Bortolucci m'ha interrotto dicendo che si tratta di ammoniti legalmente per sentenza del pretore, gli ricorderò quello ch'egli deve certo sapere. Il pretore, è vero, pronuncia una sentenza perchè s'intitola in nome del Re. Ma una sentenza senza giudizio, senza difesa, una dichiarazione del pretore *ex informata conscientia* può ai nostri giorni ritenersi una sentenza di un magistrato? No. E ciò è tanto vero che non si può ricorrere in appello contro la dichiarazione del pretore; l'autorità giudiziaria solamente interloquisce. (L'onorevole Bortolucci chiede di parlare) Non così quando uno è chiamato innanzi al tribunale a rispondere di contravvenzioni all'ammonizione, perchè allora ha luogo un vero giudizio. Ciò è tanto vero che l'onorevole Vastarini aveva proposto un disegno di legge perchè anche nel periodo dell'ammonizione fosse ammessa la difesa. Io non faccio alcuna proposta, combatto però l'emendamento dell'onorevole Bortolucci, raccomandando alla Commissione ed al Governo d'esaminar bene il concetto e la estensione di questa proposta, poichè ci vedo un grande pericolo. Badate, signori, che con questo mezzo, in occasione delle elezioni, le liste potrebbero essere falciate, e se ora si lamentano abusi io non so dove si arriverà se si consenta quest'arma che ha solo fondamento nella teoria più feroce dei sospetti.

Io non mi preoccupo che sia più questo che quel partito al potere. Noi dobbiamo togliere se è possibile anche il dubbio, anche il sospetto che possa essere un'istrumento a danno della libera espressione del voto del corpo elettorale. Anche il solo sospetto deve farci paura, e lo dobbiamo allontanare in tempo.

BORTOLUCCI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo 89; è vero?

BORTOLUCCI. Sissignore.

PRESIDENTE. Dunque mi lasci condurre la discussione. Intanto si discute l'articolo 88.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io domando un semplice schiarimento alla Commissione. Al numero 1 dell'articolo 88 è detto: « I condannati a pene criminali per reati non politici, se non ottengano la riabilitazione. » quindi i condannati a pene criminali per reati politici sono ammessi al diritto dell'elettorato. Io credo che questo sia un pregiudizio; un pregiu-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

dizio che abbiamo ereditato dall'epoca della schiavitù, dall'epoca dei Governi non liberali, quando si considerava il Governo come oppressore, oppure da quando alcuni nostri paesi erano oppressi da dominazione straniera. Ma in un paese... (*Conversazioni al banco della Commissione*) Io credo di potere domandare uno schiarimento!

VARÈ. (*Della Commissione*) Benissimo! Molto bene!

CAVALLETTO. Ma in un paese retto a libertà, dove la legge dà ad ogni cittadino, nelle vie legali, il diritto di far valere le sue opinioni, io domando se colui che viola la legge, colui che attentava all'ordine sociale, colui che attentava alla sicurezza e alla indipendenza del proprio paese, per una utopia politica, sia meno reo di chi attentava alla sicurezza dei privati. È un pregiudizio, ripeto, questo di ritenere questi reati, puniti criminalmente, come fossero cose da niente. Io domando uno schiarimento. Questo è un pregiudizio di epoche illiberali, di epoche di servitù, e non è degno di un paese retto a libertà.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il loro avviso sull'emendamento dell'onorevole Bortolucci relativo all'articolo 88.

DE VITT. (*Della Commissione*) Incaricato d'esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento proposto dall'onorevole Bortolucci all'articolo 88, dirò che la maggioranza della Commissione stessa è d'opinione di doversi approvare l'emendamento in discorso.

La Commissione crede che l'emendamento dell'onorevole Bortolucci semplifichi molto la intelligenza della parola della legge, inquantochè fino a questo momento si erano agitate molte questioni sul significato della parola *frode*, sul significato della parola *truffa* e sul significato della parola *attentato* ai costumi; ed infinite erano le questioni che si agitarono dinanzi ai tribunali, per determinare il senso preciso della legge, specialmente in presenza di due legislazioni, come abbiamo noi, cioè la legislazione italiana e quella toscana.

L'emendamento dell'onorevole Bortolucci sembra a noi che tolga la ragione di tali questioni. Anche l'aggiunta che l'onorevole Bortolucci propone alla seconda parte dell'articolo 88, sembra a noi che si debba accettare. Anche qui egli risolve una grandissima questione che si era agitata fin qui; quella cioè di sapere se i complici per fatti posteriori (mi sia lecito così esprimermi) dovessero essere parificati ai condannati per il fatto principale. Alcune decisioni dicevano sì, altre dicevano no; quindi vi era una fluttuanza nella giurisprudenza. D'altra parte è antica la massima che *receptatorum est genus*

pessimum, e quindi anche pei ricettatori dovrebbero aver vigore le stesse disposizioni che si applicano agli autori principali.

La maggioranza della Commissione è pure d'avviso che i condannati per calunnia, debbano essere esclusi dai diritti politici, poichè la calunnia è un gravissimo delitto che dimostra una perversità di carattere, una nequizia grandissima, e che compromette immensamente la base del vivere civile, poichè una falsa accusa arreca sempre grave danno, ed il Codice la punisce con severissime pene. Queste sono le modificazioni all'articolo 88 che la maggioranza della Commissione dichiara di accettare.

PRESIDENTE. Domando al Ministero se accetta l'emendamento dell'onorevole Bortolucci.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta dunque l'emendamento dell'onorevole Bortolucci?

DE VITT. Sì, quello all'articolo 88.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io propongo che siano tolte le parole: *per reati non politici*.

DE VITT. Relativamente a questa proposta dell'onorevole Cavalletto la Commissione non ha espresso il suo avviso inquantochè sembra che la discussione sopra questa parte dell'articolo 89...

PRESIDENTE. 88, primo capoverso.

DE WITT. Ha ragione; era un equivoco mio.

La maggioranza della Commissione crede che l'onorevole Cavalletto abbia perfettamente ragione e che non debba ammettersi una distinzione fra reati politici e reati comuni. Quando c'è una condanna a pena criminale che per disposizione generale porta seco la perdita dei diritti civili, non si deve distinguere tra reato politico e reato comune. Le ragioni esposte dall'onorevole Cavalletto in sostegno della sua proposta sono sembrate molto gravi alla maggioranza della Commissione che per mia bocca dichiara di accettarle.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli acconsente, come la Commissione alla proposta dell'onorevole Cavalletto?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. Per conseguenza io pongo ai voti i due emendamenti; uno dell'onorevole Cavalletto, accettato dal ministro e dalla Commissione l'altro dell'onorevole Bortolucci, pure accettato dal ministro e dalla Commissione.

L'emendamento dell'onorevole Cavalletto consiste nella soppressione delle parole: *per reati non politici*.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

L'emendamento dell'onorevole Bortolucci consiste nel sostituire al secondo comma il seguente :

« I condannati a pene correzionali per reati di furto, *ricettazione dolosa di oggetti furtivi*, truffa, appropriazione indebita, *abuso di fiducia* e qualunque specie di frode, falso e *calunnia*, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale. »

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Bortolucci, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo tutto l'articolo così come è stato emendato :

« Art. 88. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento :

« 1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione ;

« 2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, *ricettazione dolosa di oggetti furtivi*, truffa, appropriazione indebita, *abuso di fiducia*, e qualunque specie di frode, falso e *calunnia*, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale. »

Chi approva l'articolo 88 così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 89. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro che sono in istato di fallimento dichiarato finchè non abbiano pagato intieramente i creditori, e coloro che sono in istato di interdizione, o inabilitazione per infermità di mente. »

L'onorevole Bortolucci propone all'articolo 89 un emendamento, da lui già svolto, del seguente tenore :

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile :

« 1° I dichiarati falliti finchè non abbiano pagato intieramente i creditori ;

« 2° Gli interdetti e gli inabilitati per vizio di mente o per altra legittima causa a senso del Codice civile ;

« 3° I legalmente ammoniti per mendicizia illecita, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette per crimini o delitti a termini del Codice penale. »

BORTOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io ho chiesto di parlare unicamente per dare una brevissima risposta all'onorevole Parpaglia, il quale si è adombrato dagli abusi e dagli arbitrii a cui si potrebbe andare incontro se si ammettesse l'ultima parte di questo emendamento, che si riferisce a coloro che furono legalmente ammoniti.

L'onorevole Parpaglia ha detto : se voi ammettete questo emendamento, date un'arma in mano al Governo di fare all'epoca delle elezioni quante ammonizioni egli vorrà : e allora non basta che noi abbiamo una fabbrica di elettori colle Commissioni delle scuole elementari, avremo inoltre una fabbrica di ammoniti a seconda del vento politico che spira.

Fra le umane possibilità vi è anche questa : ma l'onorevole Parpaglia non ha considerato che la materia delle ammonizioni ha subito ultimamente una variazione importantissima. Una volta bastava una semplice attestazione delle autorità politiche perchè un cittadino fosse ammonito ; non vi era forma alcuna : non vi era ricorso ad altre autorità. Oggi invece la cosa è ben diversa. L'ammonizione non si può dare che sentito l'ammonendo sugli addebiti, e raccolte le prove, sia delle imputazioni, sia delle giustificazioni che egli saprà e vorrà dare ; e di più il decreto, l'ordinanza o la sentenza del pretore va soggetta a ricorso in Cassazione.

CANCELLIERI. Domando di parlare.

BORTOLUCCI. Non è vero dunque che il processo dell'ammonizione sia sfornito di ogni formalità e mancante di ogni garanzia. E se voi avete fiducia nella vostra magistratura, come dovete averla, non vi è lecito di credere che un magistrato, sia pure un semplice pretore, sia capace di prestarsi a mene e a raggiri riprovevoli di partiti politici qualunque essi siano. Se avete magistrati su cui pesino tali sospetti, cacciateli, ma non offendete la rispettabilità e il prestigio della nostra magistratura.

ALLI-MACCARANI. Domando di parlare.

BORTOLUCCI. Ecco le osservazioni che mi premeva di fare all'onorevole Parpaglia ; e raccomando di nuovo alla Camera l'adozione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Mi oppongo recisamente all'approvazione del 3° paragrafo dell'emendamento dell'onorevole Bortolucci...

VILLA. (Della Commissione) Domando di parlare.

CANCELLIERI... deve dire che sono ineleggibili e

non possono essere elettori i *legalmente ammoniti*. Forse l'onorevole Bortolucci non si è fatta ragione del grave pericolo che si correrebbe per la libertà, se mai questa sua proposta fosse ammessa.

L'ammonizione è un procedimento eccezionale, non ha alcuna delle garanzie che si richiedono perchè un individuo possa dirsi colpevole. Ragioni di pubblica sicurezza possono far tollerare questo procedimento, ma non si trasmodi fino a farne argomento di incapacità elettorale e di ineleggibilità. Guardiamoci dall'apprestare un'arma liberticida ad un Ministero reazionario, il quale potrebbe abusarne in tempo di elezioni, promuovendo l'ammonizione dei suoi avversari per renderli ineleggibili. Deploransi sovente gli effetti dispiacevoli della ammonizione applicata ingiustamente o inavvedutamente; ma nessuno, che ami le libere istituzioni, potrebbe per un momento tollerare che un pretore inappellabilmente, senza pubblicità, con semplice suo decreto, avesse facoltà di privare indirettamente un cittadino del diritto elettorale e persino di renderlo ineleggibile.

Non ho bisogno di aggiungere altre parole: la gravità dell'argomento si presenta spontanea, e non esito a pregare l'onorevole Bortolucci di non insistere nella sua proposta, dei cui perniciosi effetti probabilmente egli non tenne conto sin qui.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allimaccarani.

ALLI-MACCARANI. Io faccio plauso allo spirito che informa la proposta dell'onorevole Bortolucci, ma non così al concetto giuridico che vi è espresso, e per ciò sono costretto ad unirmi agli altri colleghi, che hanno parlato dopo di lui, ed a pregarlo di ritirare o correggere sostanzialmente questa proposta per quanto riguarda gli ammoniti.

L'ammonizione è vero che avviene per sentenza del pretore; ma non può l'onorevole magistrato proponente disconoscere quanta poca entità abbia questa sentenza per il procedimento da cui risulta. Il pretore giudica, non come magistrato, con le forme proprie dell'alta funzione, ma piuttosto come autorità eccezionale in materia che non è governata dai Codici, ma sibbene dalle leggi sulla pubblica sicurezza. Tale sentenza viene pronunciata dietro un processo camerale, senza le garanzie che la difesa trova nelle procedure ordinarie e manca specialmente della essenziale garanzia del pubblico dibattimento e della conseguente contestazione tra accusato e testimoni dell'accusa. Ora io credo che sia principio di libertà che non si possa ritenere macchiato indelebilmente un cittadino se non quando la macchia gli viene impressa con tutte le solennità rituali e con tutte le garanzie che lo Statuto e le leggi

generali richiedono a tutela della libertà individuale.

Questo non porta punto a menomare il rispetto che ho grandissimo per i pretori, ma induce a riflettere ad una condizione speciale di fatto. S'immagini un pretore in paese di montagna; da una parte ha i carabinieri che lo informano contro un individuo, dall'altra ha il sindaco che si unisce a questi e forse anco il delegato si unisce a fare le sue forze nello stesso senso; ed il povero pretore, con tutto lo spirito di giustizia da cui può essere animato, si trova pur troppo indotto in inganno, ed emette delle ammonizioni che non hanno radice nella verità dei fatti, ma piuttosto sopra apparenze e vaghe supposizioni. E se il pretore non riga diritto talvolta, ce ne va della sua quiete. Finchè si trattasse di ammonizioni per furto, per delitti contro la proprietà, direi, passi; ma vi sono altre ammonizioni, quelle in specie determinate da ragione politica, sulle quali tutti i giorni sentiamo i lamenti. Cotesti ammonizioni provocate per ragioni politiche, specialmente se in circostanze o di subbugli o di commozioni popolari ovvero di agitazione di partito, vengono prese alla rincorsa, e quasi si direbbe con zelo febbrile. A chi abita in grandi città non di rado avviene di doverne udire i lamenti. Supponiamo un momento in cui siano in voga i sospetti contro qualche partito avanzato. Ammessa la proposta dell'onorevole Bortolucci, chiunque abbia voce di essere di quel partito sarà presto messo fuori di combattimento nelle elezioni con un decreto di ammonizione. Se così dovesse essere valeva meglio spendere meno fiato per allargare il suffragio elettorale!

L'onorevole Bortolucci ritenga che al pari di lui porto rispetto alla magistratura minore; ma l'esperienza quotidiana mi dice che queste ammonizioni, ove non siano meglio disciplinate, portano a funeste, funestissime conseguenze e non di rado sono occasione ad errori perniciosissimi, ed a rovina di individui.

BORTOLUCCI. E allora mandateli a casa.

ALLI-MACCARANI. È vero che può tentarsi il ricorso in Cassazione; ma, santo Dio! se ci facciamo a compulsare ed esaminare i giudicati delle Cassazioni del regno, troviamo che questi ricorsi danno luogo a varia giurisprudenza; una Cassazione nega agli ammoniti il diritto di sperimentare utilmente il ricorso, le altre stabiliscono che il ricorso è ammissibile, ma non può farsi luogo a cassazione se non che per violazione di forme. Vede dunque l'onorevole Bortolucci che la sostanza del giudizio, ossia il merito della questione non ha riparo giuridico.

Corregga l'onorevole Bortolucci la sua proposta, ed associandosi alle idee dell'onorevole Parpaglia,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

proponga che si debbano escludere dalla eleggibilità e dall'elettorato coloro i quali sono stati condannati per contravvenzione all'ammonizione; in questo caso vi è garanzia, perchè ricorre un giudizio formale per effetto di pubblico dibattimento, con larghezza di difesa, e con la maggiore garanzia del giudicato di una magistratura collegiale.

Per queste ragioni io mi associo a coloro i quali pregano l'onorevole Bortolucci a ritirare la sua proposta.

Diversamente, accogliendosi la proposta qual è, si dà facile modo ai partiti, o a chi abbia autorità, di togliersi facilmente l'impaccio di elettori a lui non benevoli, e anche di candidati non simpatici, creando pretesti da opinioni politiche, o anche da fatti artificiosamente disposti a comodo di insidia, per aprire la via ad ammonizioni, che un pretore inesperto o non bene informato e talora un vicepretore possono con troppa facilità decretare con effetto irreparabile.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, leggo un emendamento mandato dalla Commissione che è del tenore seguente: « Coloro i quali furono condannati come oziosi, vagabondi, questuanti e persone sospette. »

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

PARPAGLIA. Il concetto della Commissione dice molto e dice poco. Cosa intende la Commissione colla sua proposta? Intende essa l'applicazione della legge comune, del Codice penale? Intende escludere i condannati per oziosità, e vagabondaggio? Se la Commissione così pensa, io accetto l'emendamento della Commissione, perchè allora siamo nei termini di un reato che si giudica con tutte le formalità e tutte le garanzie, non è più ammonizione come pretendeva l'onorevole Bortolucci.

Non posso però accettare il concetto della Commissione, che si riferisce anche alle persone sospette. Questa formula è pericolosa per la sua elasticità dei sospetti.

Badate che noi versiamo in una questione molto difficile... (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, appunto perchè la questione è difficile facciano silenzio.

PARPAGLIA... È molto difficile e pericoloso, dico, se noi vogliamo escludere dall'elettorato cittadini che non sono colpevoli di un reato, ma unicamente sospetti di commettere od aver commesso reati. È facile trascendere nel giudizio mettendo a base il sospetto; di più ci mettiamo in contraddizione con noi stessi. In questa legge ci siamo preoccupati tanto del diritto elettorale al punto di dire che nep-

pure la sentenza dei magistrati toglie il diritto elettorale se non ha raggiunto la irrevocabilità; ed ora mettendo a base il solo sospetto, si vorrebbe togliere il diritto dell'elettorato ad un cittadino? Se questo da noi si ammettesse, si creerebbe un grande, ripeto, un grave pericolo. Prego quindi la Commissione, il Governo, e specialmente l'onorevole guardasigilli, a badar bene ai precisi termini di questa proposta della Commissione, a pensare ai pericoli che si creerebbero quando la proposta medesima venisse accettata. Si tratta di un articolo di legge che si può far presto a votarlo, ma che può produrre delle conseguenze gravissime; è necessario di esaminarne a fondo tutta la portata e prevedere tutte le conseguenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Io ho chiesto di parlare, ma ho già veduto che l'emendamento proposto dalla Commissione, tenendo conto del nostro allarme relativo alla proposta dell'onorevole Bortolucci, vi ha provveduto nel senso di evitare il pericolo che si possano dalle liste elettorali cancellare degli elettori per motivi che non hanno la loro ragione nella legge, il pericolo in somma che il pretore possa manipolare a sua voglia nelle liste elettorali. Io non considero i pretori e gli agenti di pubblica sicurezza soltanto come dipendenti dal Ministero, ma li considero anche nella loro posizione come capaci di subire delle influenze. A questo proposito quindi non credo necessario di continuare la discussione, perchè l'emendamento della Commissione provvede ad allontanare questo pericolo; non si parla più degli ammoniti, si parla dei condannati. Se veramente è questo il concetto della Commissione, allora non è più l'emendamento dell'onorevole Bortolucci, il quale diceva: *i legalmente ammoniti per mendicizia ecc.*, perchè i legalmente ammoniti sono coloro che subiscono l'ammonizione per un decreto del pretore che non è una sentenza, e sul quale si è contrastato se sia o no ammissibile il ricorso in Cassazione, ricorso per altro che non scenderebbe mai a valutare il merito del provvedimento.

Ora la Commissione dice: « I condannati come oziosi, vagabondi o persone sospette. »

Voci dal banco della Commissione. Non vi sono le parole: « persone sospette. »

NANNI. Allora non avrei chiesto di parlare. Io chiedo all'onorevole presidente se quelle parole ci sono. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Per verità c'erano; se ora le levano, non ci sono più. (*ilarità*)

NANNI. Ad ogni modo non è inutile che io abbia chiesto di parlare. Siamo perfettamente d'accordo;

noi non spingiamo la nostra opposizione, fino al punto di non accettare la dizione che ora la Commissione propone. Io però, se la Commissione accetta la mia proposta, vorrei che si dicesse: « i condannati per reati di oziosità e vagabondaggio preveduti dal Codice penale, ecc. »

Voci. Perfettamente.

NANNI. E siccome le parole « le persone sospette » sono eliminate, se la Commissione accetta la mia aggiunta, non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

VILLA. (*Della Commissione*) Io non parlo per ora a nome della Commissione. Lo farò dipoi. L'articolo 89 stabilisce che non possono esercitare il diritto di elettori e di eleggibili coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano interamente pagato i loro debiti. Ora io debbo notare che con questi provvedimenti si può arrecare una grave offesa ai diritti di un cittadino il quale, se caduto in misero stato non per colpa sua, non può dirsi perciò incorso in alcuna taccia d'indegnità che lo renda immeritevole di esercitare il suo diritto.

Intendiamoci bene. Quando la legge parla di falliti, intende di parlare di coloro che non hanno potuto soddisfare ai loro impegni e si trovano quindi nell'impossibilità di soddisfare ai pagamenti ai quali avrebbero dovuto far fronte.

Ma parlandosi di falliti non si accenna per ciò solo a coloro che per malvagità d'animo, e per doli intendimenti abbiano usurpato l'altrui. Vi può essere il povero negoziante cui le vicende della fortuna, non ostante la sua operosità, la sua intelligenza, la sua diligenza, abbiano obbligato alla triste condizione di dover rassegnare il suo patrimonio ai creditori. La legge viene in soccorso a questi falliti e concede ad essi il diritto di poter mettere sott'occhio ai creditori la loro deplorabile condizione, di muoverli in loro favore ed ottenere un concordato.

È possibile che la pietà verso la sventura e la santa fratellanza dei commerci risvegli nell'animo dei creditori sensi di commiserazione, ed essi consentano di cancellare dai loro crediti una parte di quello che loro è dovuto; e allora si viene ad un accordo ch'è liberamente discusso, liberamente stabilito e che porta anche il controllo dell'autorità giudiziaria la quale può respingerlo ogni qualvolta possa avere la prova che il negoziante abbia agito in mala fede.

Orbene questo negoziante disgraziato che ha potuto ottenere il concordato, che ha meritato questa commiserazione, che paga ciò che il con-

cordato importa, lo volete voi respingere dal diritto elettorale?

Mi pare che ciò sarebbe una enorme ingiustizia. Quindi è ch'io vorrei che l'onorevole Bortolucci e i colleghi miei della Commissione consentissero che dopo le parole « i dichiarati falliti finchè non abbiano pagato interamente i creditori » si aggiungessero queste altre « o non abbiano interamente osservato le condizioni del concordato. »

In tal modo noi faremo una disposizione che è in pieno accordo colla nostra legge civile, la quale accordando il diritto del concordato, viene in aiuto della buona fede e compatisce alla immeritata sventura.

Questo ho detto per cento mio. Ora poi a nome della Commissione io devo aggiungere poche parole in ordine all'aggiunta dell'onorevole Bortolucci. Egli vorrebbe esclusi dal diritto elettorale i legalmente ammoniti per mendicizia illecita, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette per crimini o delitti a termini del Codice penale.

Mi consenta l'onorevole Bortolucci di dirgli che la sua proposta è eccessiva e va oltre gli intendimenti suoi.

Bisogna notare una circostanza che è grave, che cioè qui si parla non soltanto del diritto di elettorato, ma del diritto di eleggibilità. Voi, o signori, non potete facilmente supporre che qualche pretore si arrenda alle pressioni che si possono esercitare sopra di lui, e col mezzo dell'ammonizione respinga dall'urna elettorale un numero più o meno grande di persone. Io comprendo che non si possa accogliere così facilmente un tale supposto. Il solo sospetto però che ciò possa avvenire basterebbe per escludere questa proposta; ma vi ha di più.

E se il Governo non volesse sopra questi banchi un deputato troppo incomodo, non potrebbe egli ricorrere a questo mezzo molto facile per poterlo cacciare da questo recinto?

L'onorevole Bortolucci ha molta fede nell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, ed io partecipo a questa sua fede. Ma badi l'onorevole Bortolucci, che l'autorità giudiziaria è circondata da quella grande garanzia che le è data dalla legge per tutelare l'indipendenza de' suoi giudicati e per renderli rispettati ed autorevoli; la garanzia dell'inalienabilità che è precisamente il grande sussidio che ingenera la fede nei responsi della magistratura, e nella sua indipendenza da ogni pressione. Ora il pretore non è in questa condizione di cose; il pretore dipende dal potere amministrativo. Egli è amovibile. Un pretore che non si arrenda facilmente alle parole sussurrate in segreto al suo orecchio, può subire delle dure prove. Il solo sospetto che

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

ciò possa avvenire basta perchè non si abbia assolutamente ad ammettere una disposizione, la quale, lo ripeto, aprirebbe il varco agli abusi.

L'onorevole Bortolucci dice: c'è la Cassazione. No, onorevole Bortolucci, non tutti hanno ancora interpretata la legge in questo senso. Per esempio, vi sono delle Cassazioni le quali non ammettono il ricorso contro l'ammonizione. Ma ove pure venisse ammesso, può la Cassazione entrare negli apprezzamenti? E quali apprezzamenti? Si facessero almeno questi apprezzamenti colla garanzia del pubblico giudizio, col dibattimento in pubblica udienza, a vista del pubblico, coll'assistenza all'accusato di un difensore! Invece niente di tutto ciò; le informazioni sono raccolte in modo sommario, senza che la legge neppure ordini da chi si debbano assumere. *Ex informata conscientia*, un pretore può dire che conosce la vita della persona ammonita, mentre non conosce forse neppure il suo nome. È storia questa di cui posso garantire all'onorevole Bortolucci l'esattezza.

Dunque non è possibile l'ammettere che la semplice ammonizione basti ad escludere il diritto di eleggere e di essere eletto.

Se ci fosse un giudizio che accertasse veramente fondata l'accusa che quella tale persona è vagabonda, è oziosa, è mendicante, allora la questione prenderebbe altro carattere, e si potrebbe discutere.

E, giunto a questo punto, risponderò brevi parole all'onorevole Nanni. Se la Commissione avesse voluto proprio portare nella legge tutti i reati, anche più gravi di quelli di oziosità, di vagabondaggio e di mendicizia, avrebbe certamente dovuto iscriverne una lunga serie, perchè molte sono le figure dei reati che importano anche una pena maggiore. Ma la Commissione ha considerato che vi sono dei reati, pei quali più facilmente si può supporre che l'elettore si trovi in quella condizione di dipendenza dall'altrui volontà, da non poter portare con sé nessuna presunzione d'indipendenza e di libertà nell'esecuzione del diritto elettorale. Ma, quando un uomo è ozioso, è vagabondo, mendico, il suo voto non può certamente supporre il fedele responso della sua coscienza. Questo voto gli può facilmente essere strappato da chi specula appunto sopra l'altrui bisogno, e intende procacciarsi dei voti col mezzo della corruzione. Quindi la Commissione accetterebbe volentieri l'idea di escludere dalle liste elettorali coloro i quali si trovassero per colpa loro nella legale sospizione di dipendenza dall'altrui volere, ma dichiara di non accettare l'esclusione fondata sulla semplice ammonizione, la quale non indica ancora in modo certo e legale questa condanna di cose. Essa non dissente invece

di accogliere l'esclusione di coloro che sono stati condannati per reato di vagabondaggio e mendicizia, imperocchè in questo caso vi è la prova certa e legale di quello stato, nel quale noi troviamo indebolito il sentimento della dignità personale, è menomata quell'indipendenza ch'è la salvaguardia della libertà del voto.

V'è ancora una parte della proposta dell'onorevole Bortolucci che mi sembra non essere stata discussa. Questa parte è relativa agli interdetti ed agli inabilitati per difetto di mente. L'onorevole Bortolucci aggiungerebbe anche in questa esclusione gli inabilitati per altre legittime cause a senso del Codice civile. Non credo che quest'aggiunta possa accettarsi. L'onorevole Bortolucci dee sapere che l'inabilitazione può anche essere pronunziata per vizio di prodigalità, e questo non toglie all'individuo la serenità della propria coscienza, nè il carattere suo personale ne rimane offeso. Quindi non può in questo caso essere menomato il diritto elettorale che dobbiamo difendere e tutelare ogniqualvolta non intervengano contro di esso legittime cause di sospizione. Credo quindi che in questa parte dovrebbe la proposta dell'onorevole Bortolucci essere assolutamente respinta.

Però siccome vengono al banco della Commissione altre proposte che i membri della Commissione non hanno ancora potuto studiare, sarebbe desiderabile, e per mio mezzo la Commissione ne fa preghiera all'onorevole presidente, che se ne differisse la discussione, perchè la Commissione avesse agio di studiarle e venire qui su tutte ad una proposta concreta.

Ciò abbrevierebbe di molto la discussione, e chiarirebbe in modo molto più preciso di quello che io abbia fatto gli intendimenti della Commissione stessa.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Onorevole Severi, la Commissione domanda che si sospenda la discussione di questo emendamento. Laonde rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Io prego la Commissione di voler continuare ad esaminare gli articoli concernenti le disposizioni generali e penali, indi le disposizioni speciali, poi le disposizioni transitorie. Ripeto poi ancora la preghiera di voler coordinare tutto quanto il titolo terzo in conseguenza della votazione di ieri; il quale titolo terzo sarà votato poi con tutto il resto della legge. Intanto la Commissione continui nel coordinare agli emendamenti il 5°, il 6° e il 7°. Volevo fare questa preghiera per accelerare quanto sia possibile il lavoro della Camera.

COPPINO, relatore. L'invito che l'onorevole presi-

 LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1881

dente fa alla Commissione fu dalla Commissione medesima anticipato, la quale si accinse al lavoro collo stesso concetto. Fin da ieri sera fummo avvertiti dall'onorevole nostro presidente di tener questa via, e stamane abbiamo cominciata l'opera nostra.

PRESIDENTE. Va bene.

Dunque, domani, alle 10, seduta pubblica.

Alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 25.

Ordine del giorno per le tornate di venerdì.

(Alle ore 10 antimeridiane.)

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

2° Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare;

3° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito;

4° Bilancio definitivo della spesa del Ministero delle finanze pel 1881;

5° Bilancio definitivo del Ministero di agricoltura e commercio pel 1881;

6° Bilancio definitivo dell'entrata del 1881.

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica;

2° Verificazione di poteri;

3° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour*;

4° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno;

5° Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli;

6° Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali;

7° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

8° Provvedimenti contro l'invasione della fillosera;

9° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle provincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto il nome di erbatico e pascolo;

10. Opere di bonificazione della parte settentrionale delle valli di Comacchio;

11. Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il consenso sovrano, e che godettero dell'indulto del 1871;

12. Svolgimento di una interpellanza del deputato Mussi al ministro di agricoltura e commercio.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.